

**INTESA  
ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004**

**VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE)  
DELLA PROVINCIA DI MODENA  
con VALORE E GLI EFFETTI DI PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE)  
per il Comune di Castelfranco Emilia  
ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004**

**TRA**

- la PROVINCIA di MODENA rappresentata da Alberto Caldana in qualità di Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo, Protezione Civile e politiche faunistiche, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 (d'ora in poi "Provincia")

**E**

- il COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA rappresentato da Sergio Graziosi in qualità di Sindaco a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 10/03/2009 (d'ora in poi "Comune")

Premesso che

- 1.** la Legge Regionale 17 Luglio 1991 n. 17 affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (d'ora in poi PIAE); il procedimento è disciplinato oltre che dalla LR 17/1991, dalla LR 20/2000 e dalla LR 7/2004. Il PIAE costituisce piano stralcio e di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in poi PTCP);
- 2** la Provincia di Modena ha dato avvio alle redazioni della variante generale PIAE con delibera n. 240 resa dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23/11/2005; successivamente con delibera della Giunta provinciale n. 275 del 04/07/2006 sono stati approvati i documenti portati alla Conferenza di Pianificazione, i cui lavori sono terminati in data 21.12.2006;
- 3.** l'art. 23 della Legge Regionale n. 7/2004 ("Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"), stabilisce che il PIAE "può assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), rinviando alle procedure di cui all'art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4° comma per il perfezionamento dell'intesa stessa";
- 4.** Il Comune di Castelfranco Emilia ha chiesto che il PIAE abbia valenza di PAE e a tal fine la Provincia e il Comune di Castelfranco Emilia hanno sottoscritto l'Accordo preliminare giusta delibera Consiglio provinciale n. 240, assunta nella seduta del 23 novembre 2005 e del consiglio comunale n. 168 del 9 novembre 2005 e l'Accordo Territoriale giusta delibera Consiglio provinciale n. 7 assunta nella seduta del 23 gennaio 2008 e del Consiglio comunale n. 166 del 26 novembre 2007;

5. in conformità all'art. 5 all'Accordo territoriale, attraverso il lavoro del Gruppo paritetico, la Provincia ha predisposto la parte del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Castelfranco Emilia;
6. la Provincia ha adottato la Variante Generale al PIAE con valenza di PAE con delibera n. 93 assunta nella seduta del Consiglio provinciale del 25 giugno 2008, piano trasmesso per il deposito al Comune di Castelfranco Emilia dal 30 luglio al 30 settembre 2008;
7. la Provincia ha ricevuto n. 21 osservazioni in relazione alla parte del PAE del Comune di Castelfranco Emilia (allegato 1);
8. Il gruppo paritetico di cui all'art 5 dell'Accordo territoriale ha esaminato le osservazioni e fornito alla Provincia elementi utili per la formulazione delle controdeduzioni e la produzione dei materiali grafici.
9. La Provincia con delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 ha approvato la PROPOSTA di atto deliberativo avente ad oggetto le controdeduzione e conseguentemente la PROPOSTA di piano PIAE avente valenza di PAE per il Comune di Castelfranco Emilia (allegato 2);
10. la Provincia deve acquisire sulla proposta dell'atto deliberativo l'INTESA con le amministrazioni interessate alla copianificazione, ai sensi dell'art. 27, 9 comma, della LR 20/2000, prima della approvazione del PIAE con valenza di PAE affinché la delibera possa avere gli effetti di PAE;
11. contestualmente la PROPOSTA di atto deliberativo di controdeduzione e approvazione del PIAE è inoltrata alla Regione ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera a), della LR 20/2000;
12. pertanto successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa il Consiglio Provinciale potrà approvare il PIAE con valenza di PAE per il Comune di Castelfranco Emilia;
13. la Provincia in sede di approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Castelfranco Emilia, potrà recepire considerazioni, o proposte di modifica formulate dal Consiglio comunale con l'atto di approvazione dell'Intesa, solo qualora queste abbiano valenza non sostanziale in quanto coerenti con i criteri definiti dalla Conferenza di pianificazione ed i contenuti specifici del PIAE/PAE, in particolare qualora idonee ad assicurare una maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente;
14. Successivamente all'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Castelfranco Emilia, il medesimo Comune assume nuovamente ogni potestà e competenza in materia di pianificazione delle attività estrattive e pertanto potrà procedere alle integrazioni e modifiche con varianti al PAE, in conformità al PIAE e alla normativa vigente (LR 17/1991; LR 20/2000; LR 7/2004; LR 9/2008 e D. Lgs 152/2006);

**Tutto ciò premesso ed accettato quale parte integrante del presente Accordo,**

si conviene e si stipula quanto segue

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le parti confermano la volontà già espressa e pertanto che la Variante generale al PIAE abbia la valenza di PAE del Comune di Castelfranco Emilia, ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004.

## **ART. 2 - OGGETTO**

**2.1** Con la presente Intesa la Provincia e il Comune danno attuazione all'Accordo preliminare e all'Accordo Territoriale richiamati in premessa e proseguono nella definizione concertata del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Castelfranco Emilia.

**2.2** La presente Intesa definisce:

- a) la procedura per la definizione del PIAE a valenza PAE (d'ora in poi PIAE/PAE);
- b) condivisione delle decisioni assunte sulle osservazioni presentate (vedansi allegati 1 e 2);
- c) le forme di collaborazione, in particolare ai fini dell'attività di monitoraggio in relazione all'attuazione del PIAE/PAE;
- d) la determinazione della spesa per la redazione del PIAE/PAE che il Comune di Castelfranco Emilia deve corrispondere alla Provincia.

## **ART. 3 – DEFINIZIONE DEL PAE.**

**3.1** Il titolare del procedimento relativo alla definizione del PIAE/PAE è la Provincia di Modena e ad essa compete la responsabilità amministrativa e il compito di ordinare l'attività amministrativa, assicurando la trasparenza, massima partecipazione, efficacia e celerità dell'azione.

**3.2** In ragione dei principi di buon andamento e partecipazione le parti riconoscono di avere cooperato e avere svolto di concerto l'esame delle principali questioni emerse nel corso dell'elaborazione del PIAE/PAE, in particolare attraverso il lavoro del gruppo paritetico di lavoro di cui all' art. 5 dell'Accordo Territoriale.

**3.3** Nel periodo di pubblicazione sono pervenute alla Provincia n. 21 osservazioni con riferimento specifico al PAE del Comune di Castelfranco Emilia (allegato 1).

**3.4** Il Comune ha presentato il PIAE con valenza di PAE alla Commissione Consigliare nelle sedute del:

- 17/07/2008 – seduta illustrativa in merito all'adozione del PIAE/PAE;
- 28/10/2008 – presentazione delle osservazioni della Giunta Comunale al PIAE/PAE;
- 26/11/2008 – incontro congiunto con la Conferenza dei Capi Gruppo per l'illustrazione dell'intesa e degli allegati di Piano;
- 05/12/2008 – incontro di discussione sul PIAE/PAE, sull'Intesa e sugli allegati di Piano;
- 17/02/2009 – illustrazione delle controdeduzioni alle osservazioni giunte e dei nuovi documenti di Piano allegati all'intesa;

**3.5.** La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha definito la PROPOSTA di controdeduzione e di piano da sottoporre alla Regione, ai Comuni interessati e al Consiglio Provinciale (allegato 2), delibera che è integrante della presente intesa;

**3.6** La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha altresì deliberato lo schema della presente intesa che si perfeziona con l'approvazione del presente testo da parte del Comune di Castelfranco Emilia, con gli effetti indicati nel presente testo;

**3.7** il perfezionarsi della presente intesa col Comune di Castelfranco Emilia è condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il medesimo Comune di Castelfranco Emilia.

**3.8** Il PIAE con valenza di PAE si perfeziona con l'approvazione del piano da parte del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale esamina la PROPOSTA di delibera di controdeduzione, le Intese con i Comuni e l'Accordo con la Regione, potrà apportare le modifiche ritenute utili e quelle richieste dagli enti interessati alla copianificazione. Dette modifiche non determinano la necessità di nuove Intese o accordi se non comportano modifiche sostanziali e se volte ad assicurare maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente.

#### **ART. 4 - SPESE**

**4.1** Per quanto concerne la ripartizione dei costi, l'ammontare complessivo è determinato in € 8.000,00 (ottomila euro).

**4.2** L'importo di cui al precedente comma sarà corrisposto alla Provincia di Modena entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera di approvazione del PIAE.

*Letto e sottoscritto, addì*

IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA  
Sergio Graziosi

LA PROVINCIA di MODENA  
Alberto Caldana

# COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

## CONTRODEDUZIONI

3 – 6 – 7 – 8 – 20 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 30 – 31 – 36 –  
40 – 45 – 62 – 76 – 77 – 78 – 86 – 87

### OSSERVAZIONE N. 3

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Fabio Casini</b>
<b>Protocollo</b>	n. 96610/8.5.3 del 24.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	La lamenta deprezzamento degli immobili di Piumazzo, chiede la realizzazione di opere e creazione di servizi che compensino e neutralizzino il deprezzamento.

### CONTRODEDUZIONE

L'osservazione coglie un aspetto dell'attività estrattiva che merita da parte delle Amministrazioni una maggiore attenzione. La sede in cui tale aspetto deve essere esaminato e trovare in parte soluzione è l'Accordo ai sensi dell'art. 24 LR 7/2004.

Le trasformazioni e l'uso del territorio comportano sempre modificazioni temporanee o definitive che possono incidere sul valore delle proprietà private, talvolta con effetti positivi, altre negativi temporanei o definitivi. Queste ultime trovano ristoro nei limiti dati dalle norme costituzionali e dalle leggi che ne sono la traduzione. Inoltre, nella definizione delle opere di recupero a carico dei cavaatori e delle destinazioni d'uso finali delle aree interessate dalle attività estrattive sono stati indicati intereventi quali aree sportivo-ricreative ed aree naturalistiche che, una volta realizzate saranno a beneficio della comunità e comporteranno un miglioramento qualitativo e conseguentemente un incremento del valore degli immobili (edifici e terreni) e parzialmente compensare i privati dall'eventuale deprezzamento temporaneo degli immobili nella fase di scavo.

Resta il fatto che quanto alla materia in esame non sussiste una norma che attribuisca ai soggetti privati contermini alle aree di scavo o comunque interessate seppure anche indirettamente dall'attività (ad esempio in ragione dell'intervenuto transito di mezzi pesanti in un tratto di strada precedentemente poco utilizzato) un diritto ad un ristoro economico.

La Provincia si è comunque fatta carico anche di questo tema, avendo esteso le valutazioni degli impatti dell'attività in relazione non solo all'area di intervento, ma anche al territorio direttamente coinvolto dall'attività: aree circostanti, proprietà sostanzialmente incluse ma in cui non si svolgerà l'attività estrattiva, viabilità primaria e secondaria. Tale analisi dettagliata e puntuale deve essere parte integrante delle fasi di attuazione del PIAE / PAE: ogni fase di attuazione deve prevedere un'analisi sempre più puntuale e specifica così da definire nel dettaglio le possibili soluzioni per ricondurre gli effetti negativi entro i margini previsti dalla vigente normativa (inquinamento acustico, polveri) o accettabili (manutenzioni delle strade particolarmente usurate per l'intervenuto transito straordinario di mezzi).

Lo studio di dettaglio degli impatti deve portare l'Amministrazione all'individuazione di soluzioni tecniche idonee a mitigare (ovviamente non sempre è possibile eliminare la causa) gli effetti negativi sulle proprietà o interventi di manutenzione eccedenti quelli connessi alla normale vetustà (ordinaria e straordinaria) o la realizzazione di opere (barriere antirumore; raccordi stradali ecc). Soluzioni, opere ed interventi che devono essere individuati e articolati nelle diverse fasi di coltivazione: pre-avvio della cava; durante la fase di coltivazione; a conclusione unitamente ai ripristini finali.

Tutti questi profili devono trovare una prima definizione sia nella loro individuazione come criticità che nelle soluzioni, le garanzie e le sanzioni in caso di inadempimento, già nell'accordo previsto dall'art. 24 della LR 7/2004.

Nelle fasi successive, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. b), della LR 17/1991 il Comune dovrà prevedere che il titolare dell'attività estrattiva abbia effettuato una ricognizione dei beni passibili di subire danno dall'attività, indicato le opere per mitigare gli impatti o i ripristini, quindi sviluppato gli impegni e avviato le azioni di tutela già previste, prevedendo nell'autorizzazione e ancor prima nell'Accordo che l'inadempimento a detti impegni comporta l'applicazione delle sanzioni o il diniego al rilascio di ulteriori autorizzazioni.

L'osservazione 3 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 6

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Cava Kiwi Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 96118/8.5.3 del 23.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>6/1 il PAE del Comune di Castelfranco ha ridotto il perimetro del polo senza specificare il ridimensionamento volumetrico; chiede di dettagliare tale volume e di compensare in parte con l'inclusione di altre aree indicate nella carta allegata col colore giallo;</p> <p>6/2 la destinazione a verde pubblico naturalistico non consente il trasferimento di frantoi. Chiede venga modificata la destinazione urbanistica (ambiti specializzati per attività produttive all A-13 LR 20/2000);</p> <p>6/3 prevedere che l'Accordo art. 24 LR 7/2004 possa modificare le fasi di scavo e sistemazione di cui alla tavola D del Comune, per tenere conto degli approfondimenti e migliore organizzazione dell'intervento estrattivo.</p>

## CONTRODEDUZIONE

**6/1** L'osservazione non può essere accolta in quanto le aree destinate ad attività estrattiva hanno superfici più che sufficienti al reperimento delle quantità assegnate. Nell'ambito del perimetro assegnato dal PIAE il PAE può definire nel dettaglio dove si svolgerà l'attività, secondo criteri di tipo urbanistico (allontanamento da elementi sensibili, maggiori quantità) e degli obiettivi connessi al recupero delle aree. Il ridimensionamento del perimetro e delle quantità disciplinate dal PAE rispetto a quello adottato nel PIAE è una risposta del Comune alle osservazioni con le quali si chiede (tra le altre richieste) di ridimensionare il Polo. Tale meccanismo è già stato utilizzato nel passato: è una facoltà riconosciuta dall'art. 7 della LR 17/1991. La Provincia condivide la osservazione del Comune e per il momento non assegna l'intera quantità assegnata, rimandando pertanto alla revisione al quinto anno di vita del PIAE la decisione relativamente alla eventuale localizzazione del quantitativo non pianificato dal PAE di Castelfranco Emilia.

L'osservazione 6/1 **NON È ACCOLTA.**

**6/2** La individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti connessi all'attività estrattiva è scelta che deve essere operata dal PAE.

Gli usi post cava ammessi sono quelli volti al ripristino della destinazione precedente all'attività, prevalentemente agricolo (purché a basso impatto ambientale) o attraverso la rinaturalizzazione e/o gli usi pubblici.

Il Comune di Castelfranco ha chiesto che nel Polo di Piumazzo non vengano collocati impianti fissi di trasformazione, scelta di natura discrezionale, che è di competenza specifica dei Comuni e quindi non sindacabile dalla Provincia. Occorre poi sottolineare che la scelta del Comune attiene all'esclusione di frantoi anche durante la fase di escavazione: quindi se questa scelta è connessa



all'attività estrattiva, e può trovare specifica disciplina nel PAE quella che attiene agli usi post cava è materia che non è oggetto di PIAE. Per gli usi post cava i piani (PIAE e PAE) operano un mero raccordo tra attività temporanea (attività estrattiva) ed uso delle aree successivamente, mediante il progetto di recupero finale, e la destinazione specifica del recupero è trasfusa nel PAE, ma è materia esclusiva e specifica dello strumento urbanistico generale (PTCP, PRG – PSC / POC).

La destinazione finale post cava di tipo produttivo può essere introdotta solo mediante variante specifica dello strumento urbanistico generale (PRG – PSC / POC) in conformità alla medesima disciplina (LR 47/78 ; LR 20/2000).

L'osservazione 6/2 **NON È ACCOLTA.**

**6/3** L'accordo non segue le procedure del PAE, in particolare non è prevista la fase delle osservazioni, pertanto i contenuti specifici del PAE possono essere modificati solo attraverso variante al PAE. Le fasi di escavazione rappresentano un dato rilevante nell'ordinare gli obiettivi generali dell'attività estrattiva, così la sistemazione finale. Resta che questi elementi possono essere sviluppati e articolati prima nell'accordo quindi nel piano di coltivazione.

L'osservazione 6/3 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 7

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Forte Urbano Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 96116/8.5.3 del 23.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Inserimento nel PAE di Ambiti Comunali, in particolare nella zona 1 denominata "EX Rossi" (260.000 m <sup>3</sup> ) e zona 2 "Ex Ghiaroni" (150.000 m <sup>3</sup> ).

### CONTRODEDUZIONE

Il PIAE, sulla base dei principi assunti in conclusione alla Conferenza di pianificazione, per le aree di pianura, ha definito il reperimento dei fabbisogni di norma attraverso la concentrazione delle aree di scavo con ampliamento o l'individuazione di Poli. Sono ancora previsti pochi e già pianificati Ambiti con capacità marginali o per le sole opere di recupero finale. La richiesta contrasta pertanto con tale indirizzo e strategia di Piano. Inoltre, stante il reperimento dell'intero fabbisogno, non trova ragioni l'incremento dei quantitativi attraverso nuovi ambiti.

L'osservazione 7 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 8

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Autorità di bacino del Reno</b>
<b>Protocollo</b>	n. 96124/8.5.3 del 23.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Confronto con i seguenti piani stralcio:</p> <p>8/1 Il piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia, delibera GR 1559 del 09.09.2002 - piano stralcio del Bacino per l'assetto idrogeologico GR 567 del 07.04.2003. Il PIAE è coerente con i Piani sopra richiamati.</p> <p>Miniera di Monte Montanara: per quanto concerne la verifica della stabilità occorre prevedere un programma di monitoraggio e manutenzione che includa la tempistica delle verifiche e dei controlli degli interventi di manutenzione per garantire l'efficienza delle opere di sistemazione e la stabilità dell'area.</p> <p>8/2 In sede di Conferenza dei Servizi del 19/11/2008 l'Autorità ha inoltre osservato che, in relazione ai poli che potenzialmente scaricano sul Samoggia, occorre individuare un momento di raccordo tra l'attività di scavo e il Sistema idrico superficiale esistente.</p>

## CONTRODEDUZIONE

**8/1** I suggerimenti dell'Autorità di bacino del Reno sono meritevoli di accoglimento e pertanto devono essere esaminati e valutati in sede di recupero e manutenzione della Miniera e dell'area di pertinenza.

La miniera è peraltro già esaurita e il titolare deve, in forza di Accordo, presentare entro breve un progetto di sistemazione finale. Tale piano dovrà prevedere anche il monitoraggio post intervento e specifici obblighi sino alla stabilizzazione definitiva della situazione (tendenzialmente il privato dovrebbe proporre una soluzione che superi la indeterminabilità del tempo per la stabilizzazione).

Si inserisce pertanto apposita prescrizione nella scheda monografica, in dettaglio:

*"Il titolare della concessione è tenuto a presentare, nei termini previsti dall'Accordo sottoscritto col Comune di Guiglia, il progetto di sistemazione finale finalizzato a garantire l'efficienza delle opere di sistemazione e la stabilità dell'area e del versante oggetto dell'intervento. Pertanto, previa verifica della stabilità, il progetto deve prevedere un programma di monitoraggio e manutenzione, specificando la tempistica delle verifiche e dei controlli".*

**8/2** La Provincia ritiene utile precisare meglio quanto già si desume dalle NTA e pertanto si introducono le seguenti prescrizioni:

- NTA PIAE Art. 28, comma 4 , si aggiunge la lettera m)

*"i progetti di coltivazione devono contenere (...) m) lo studio di congruità del progetto col sistema idrico superficiale esistente per acquisire, ove dovuto, l'atto di assenso comunque denominato della relativa Autorità di Bacino"*

- In relazione al Polo 12 (California) e al Polo 10 (Magazzino) sarà riportata nelle schede monografiche la seguente prescrizione:

*"Il progetto di coltivazione deve contenere lo Studio di congruità del sistema idrico superficiale col Piano stralcio Assetto idrogeologico del Torrente Samoggia".*

Le osservazioni 8/1 e 8/2 **SONO ACCOLTE.**

## OSSERVAZIONE N. 20

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>APMI e Collegio Imprenditori edili</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98110/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>20/1 Relativamente alle Norme tecniche dei PAE dei Comuni di Formigine, Sassuolo, SCesario, Castelfranco e Spilamberto, viene evidenziato come siano di difficile e immediata comprensione, spesso ridondanti e ne viene chiesto l'allineamento a quelle del Comune di Modena. In particolare dove esistono poli estrattivi che ricadono su diversi territori comunali si riscontra la necessità di uniformare lo schema normativo per facilitare l'attuazione. Un esempio è costituito dalle modalità di adeguamento del valore delle fidejussioni che sono diverse tra comune di Formigine e quelle degli altri comuni e del PIAE.</p> <p>20/2 la necessità di uniformare le norme è relativa anche alle definizioni riguardanti la gestione dei rifiuti riportate nel D Lgs 117/2008;</p> <p>20/3 si ritiene che il mantenimento della rete di controllo e la sua gestione debbano essere posti a carico della collettività. Dai controlli effettuati nei pozzi e piezometri già in esercizio si è accertato che l'inquinamento non è da imputare alle attività estrattive ma alle attività agricole e zootecniche.</p> <p>20/4 materiali per il recupero: eliminare divieto di utilizzo limi ricavati dal processo di lavorazione, adeguando alla disciplina del D. Lgs 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti da estrazione</p> <p>20/5 recupero cave abbandonate ante LR17/1991: chiedono venga ripresa la disciplina dell'art. 53 delle attuali norme .</p> <p>20/6 Impegno delle risorse degli oneri- requisito della commercializzazione: chiedono venga inserito "attività esplicita di estrazione e vendita" e non altrimenti come formazione di cumuli, spostamenti inerti da piazzali ecc...</p> <p>20/7 franco di sicurezza dalla falda: da 2 metri di oggi al 1,50 del pia e vigente;</p> <p>20/8 Polo 5: quantitativi vincolati ad obiettivi: chiedono vengano assegnati alle nuove aree per gli esercenti che non abbiano adempiuto ad obblighi determinati e di favorire accordi per la delocalizzazione di impianti per i quali in passato non sono stati previsti incentivi;</p> <p>20/9 Profondità di scavo tutto il polo a - 15;</p> <p>20/10 si chiede l'inserimento delle aree di proprietà della ditta F.lli Cotta fava all'interno del Polo 6, come da osservazione 19</p> <p>20/11 Polo 7: aumento del quantitativo per l'ambito di Modena da 190.000 a 340.000 per consentire la definitiva conclusione (vedi oss. n. 11);</p> <p>20/12 PAES. Cesario: cambio di destinazione finale a residenziale (vedi oss. n. 13)</p>

## CONTRODEDUZIONE

**20/1** La Provincia di Modena ha condiviso con i 18 Comuni, che hanno deciso di dare valenza di PAE al PIAE, la scelta in parte obbligata di uniformare la normativa, al fine di rendere più semplice la redazione e la lettura da parte dei privati, nonché semplificare l'attività di modifica in sede di approvazione.

Questo criterio non è solo una scelta di pratica concreta, ma attua anche i principi di trasparenza, economicità ed efficienza; il metodo ha avuto pochissime deroghe. Il modello di riferimento non poteva che essere la struttura normativa del PIAE.

L'uniformità delle Norme ha un ulteriore vantaggio: favorire la condivisione tra i Comuni dell'esperienze applicative e di interpretazione delle norme. Ciò agevolerà anche il ruolo di verifica annuale e di supporto tecnico per i Comuni che richiedano di avvalersi della Provincia attraverso la Commissione o l'UCCI.

L'osservazione 20/1 **NON È ACCOLTA.**

**20/2** Successivamente all'adozione del PIAE è stato approvato il DLgs 117/2008, che trova applicazione nei limiti ivi dati e a prescindere dal recepimento formale nelle Norme. Al fine di semplificare la Provincia introduce un rinvio alle norme di riferimento (fase attuativa; piano di sicurezza; materiali per ritombamento ecc).

L'osservazione 20/2 **È ACCOLTA.**

**20/3** Il testo normativo da ultimo richiamato DLgs 117/2008 pone espressamente in capo ai privati l'attività di monitoraggio ed esprime un principio pacifico: chi crea le condizioni di potenziale vulnerabilità a fini di profitto ha l'onere di porre in essere ogni cautela possibile secondo la miglior scienza ed esperienza. Non vi è dubbio che la prevenzione, quindi il monitoraggio, sia la migliore azione per evitare il sorgere di situazioni di pericolo ovvero di anticipare specifici interventi, questa pertanto deve essere posta a carico al privato.

L'osservazione 20/3 **NON È ACCOLTA.**

**20/4** L'entrata in vigore del DLgs117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 20/4 **NON È ACCOLTA.**

#### **Errata corrige**

**20/4** L'entrata in vigore del DLgs117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 20/4 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**20/5** Una delle criticità rilevate in sede di Conferenza di pianificazione attiene al recupero delle ex cave. La normativa del PIAE 2004 non è stata sufficiente a dare una risposta articolata tant'è che poche cave sono state ripristinate, le più sono uscite dalla pianificazione per naturalizzazione spontanea. Il PIAE 2008 assume diverse iniziative per favorire il recupero delle cave abbandonate: la destinazione di volumi riservate ad azioni di carattere ambientale e l'art. 26. La disciplina dell'art. 26 del PIAE è volta a rispondere a un vuoto e a fornire ulteriori indicazioni di carattere operativo.

L'osservazione 20/5 **NON È ACCOLTA.**

**20/6** L'attività estrattiva, e conseguentemente l'onere da corrispondere, consiste nell'operazione materiale di prelevare, scavare, a nulla rilevando se questo sia venduto o tenuto in deposito in loco.

L'osservazione 20/6 **NON È ACCOLTA.**

**20/7** Il PIAE indica dei requisiti minimi di sicurezza (franco scavo; profondità massima ecc). Compete ai PAE, agli Accordi e ai piani di coltivazione indicare nel concreto e sulla base di studi sempre più di dettaglio, in ragione anche delle misure di prevenzione e monitoraggio, delle misure di controllo attivate e delle modalità di scavo se aumentare il limite di sicurezza prevedendo profondità di scavo inferiori e un maggior franco. Pertanto non sono sindacabili dalla Provincia ed è pienamente legittima la previsione di un franco maggiore di 1,5 metri.

L'osservazione 20/7 **NON È ACCOLTA.**

**20/8** Le modalità di esercizio dell'attività sono materia dell'Accordo di cui all'art. 24 della LR 7/2004, fermo restando che soggetti inadempienti non possono ottenere il rilascio di titoli e conseguentemente non potranno trarre ulteriori benefici sino a quando permanga l'inadempimento.

L'osservazione 20/8 **NON È ACCOLTA.**

**20/9** Dallo studio ambientale e le carte dello stato di fatto, documenti a cui si rinvia, si evince come non sia possibile estendere a tutto il Polo la profondità massima di scavo a – 15 m.

L'osservazione 20/9 **NON È ACCOLTA.**

**20/10** La richiesta tende unicamente ad aumentare l'area destinata ad attività estrattiva; il perimetro individuato è sufficiente a garantire il reperimento delle quantità assegnate pertanto non si ravvisano idonee ragioni per estendere ulteriormente il perimetro.

L'osservazione 20/10 **NON È ACCOLTA.**

**20/11** L'osservazione porta ad aumentare le quantità di materiali da scavare, senza indicare soluzione per mantenere i quantitativi previsti inalterati; poiché il PIAE ha individuato le quantità dei fabbisogni previsti, non sussiste la necessità di aumentare i volumi complessivi e pertanto, analogamente ad altre richieste, non sussistono le condizioni per l'accoglimento. Inoltre, laddove le quantità richieste vengano ritenute necessarie per consentire il ripristino, il Comune (mediante variante al PAE), potrà spostare taluni volumi da un polo/ambito ad altro, in conformità a quanto previsto dal PIAE, previo Accordo con i soggetti interessati.

L'osservazione 20/11 **NON È ACCOLTA.**

**20/12** Le destinazioni post cava sono indicate nel PIAE e meglio specificate nel PAE, ma in ogni caso devono coordinarsi con quanto previsto dallo strumento urbanistico generale (PSC / POC – PRG). Nessun ostacolo all'indicazioni delle destinazioni originarie o molto analoghe (agricole, naturalistiche ecc) o d'uso pubblico. Altro è prevedere usi "contingentati" come residenziale ed industriale. Per questi occorre procedere anche alla modifica del PRG (S. Cesario non è ancora dotato di PSC) e nello specifico merita che sia il Comune, mediante lo strumento urbanistico a valutare tale destinazione, che potrà essere attuato una volta collaudata l'area e quindi uscita dalla disciplina della LR 17/1991 avrà la destinazione propria del PRG.

L'osservazione 20/12 **NON È ACCOLTA**



## OSSERVAZIONE N. 24

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comitato Piumazzese – NO alle CAVE</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98618/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>24/1 il PAE/PIAE di Castelfranco è illegittimo perché non rispetta l'art. 28 del PTCP e 28 del PTPR, l'art 45 comma 1 delle modifiche e integrazioni al PTA del 24/12/2005, l'obiettivo di pag. 3 punto 3 della R.I. e la legge 36/94.</p> <p>24/2 il PAE è illegittimo perché non rispetta le norme della LR 17/91 e le stesse norme tecniche del PAE (non definisce in modo univoco la tipologia di recupero).</p> <p>24/3 non è dimostrata l'idoneità all'insediamento di frantoi. Lo SBA è carente in particolare nel calcolo dell'impatto acustico e atmosferico.</p> <p>24/4 impatto ambientale sulla viabilità.</p> <p>24/5 incoerenza sulle tipologie di ripristino e assenza di garanzie per la realizzazione dei recuperi.</p> <p>24/6 osservazioni sui fabbisogni ritenuti sovrastimati. In particolare i fabbisogni per l'edilizia risultano inadeguatamente descritti.</p> <p>24/7 si chiede un approfondimento dello stato di fatto delle cave oggetto un aumento della profondità di scavo.</p> <p>24/8 si chiede l'integrazione del PAE con la VAS.</p> <p>24/9 sulla base delle osservazioni il Comitato chiede, tra le varie istanze, l'annullamento della delibera di adozione e la sospensione dell'iter di approvazione. Viene inoltre chiesto di fornire un'analisi dove risulti l'impossibilità di soluzioni alternative a quella effettuata e, qualora ciò venga dimostrato, di produrre un bilancio ambientale tra costi (a carico dell'ambiente) e benefici.</p>

## CONTRODEDUZIONE

**24/1** relativamente all'osservazione n. 1 del Comitato, ove vengono ricordate alcune normative a tutela delle acque, appare opportuno evidenziare che:

- l'attività estrattiva fuori falda non è di per sé un'attività che determina inquinamento delle acque. In molte regioni italiane, peraltro, tale attività viene esercitata sotto falda.
- il monitoraggio sin qui effettuato, nei bacini di Secchia e Panaro (sui pozzi piezometrici di controllo), su aree che sono oggetto da decenni di attività estrattiva non ha mai evidenziato forme di inquinamento.
- Le fonti di inquinamento individuate nelle acque di falda derivano principalmente dalle attività agricole e zootecniche (nitrati).
- Il depauperamento delle acque di falda non è riconducibile all'attività estrattiva ma all'uso dell'acqua di falda per usi irrigui. Sono circa 2000 i pozzi ad uso irriguo presenti nel Comune di Castelfranco Emilia.
- Al contrario, le aree estrattive contribuiscono ad incrementare la ricarica degli acquiferi in quanto all'interno delle stesse è di fatto impedito il deflusso superficiale e quindi tutta l'acqua

di pioggia, al netto dell'evapo-traspirazione, si infiltra nel sottosuolo. Le acque di pioggia che qui si infiltrano sono prive delle sostanze inquinanti impiegate in agricoltura.

Tutti siamo consapevoli dell'esigenza di preservare il patrimonio idrico che costituisce un bene primario da tutelare e al riguardo l'attività estrattiva non va contro tali principi in quanto non determina alcuna modificazione in termini di quantità e qualità della risorsa idrica sotterranea.

Anche a scavo completato tale tutela viene di fatto garantita in quanto:

- il recupero naturalistico delle aree (ove viene di fatto vietato l'uso agricolo) a bosco planiziale, garantisce la qualità delle acque che provvedono alla ricarica delle falde;
- il possibile immagazzinamento delle acque di superficie all'interno delle aree di cava (bacini irrigui) consente di ridurre i prelievi da falda di acque "pregiate" ad uso irriguo. Da qui il contributo che mira a preservare il patrimonio idrico per le future generazioni.

Va peraltro ricordato che il Piano di Tutela delle Acque redatto dalla Regione Emilia Romagna (2004) sollecita interventi mirati da un lato all'utilizzo di acque di superficie per le attività agricole e industriali e dall'altro ad incrementare, anche artificialmente, la ricarica degli acquiferi.

Da quanto sopra illustrato si evince come l'osservazione non sia condivisibile

L'osservazione 24/1 **NON È ACCOLTA.**

**24/2.1** vedi quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 30

L'osservazione 24/2.1 **NON È ACCOLTA.**

**24/2.2 – 24/2.3** Il PAE è strumento di programmazione decennale e di natura territoriale, non può entrare nel dettaglio esecutivo e neppure specificare aspetti di natura gestionale, ma deve ordinare la successiva fase attuativa, prevedendo le NTA del PAE che in questa seconda e diversa fase vi sia una maggiore definizione del progetto di sistemazione finale, e, qualora venga previsto il trasferimento dell'area all'ente pubblico, il medesimo debba prevedere le risorse per la gestione.

La norma citata può indurre in un'erronea interpretazione e pertanto si introduce una modifica di tipo meramente formale all'art.4 comma 4 del PAE:

**"4. Il PAE, attraverso lo strumento dell'Accordo e delle successive Convenzioni, individua (...)"**

L'osservazioni 24/2.2 – 24/2.3 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**24/3** Osservazione superata in ragione delle proposte contenute nell'osservazione n. 45 presentata dal Comune ed accolta.

L'osservazione 24/3 **NON È ACCOLTA.**

**24/4** La collocazione di ulteriori quantitativi in aree già destinate a cava è volta a consolidare le destinazioni in aree che hanno dimostrato non su base teorica ma concreta, dapprima in sede di valutazione ambientale e successivamente in fatti, l'idoneità della viabilità. Inoltre lo strumento urbanistico comunale ha previsto modifiche alla viabilità che consentiranno ulteriori mitigazioni e

riduzione del flusso del traffico. La viabilità è peraltro un elemento da verificare sulla base di indagini del concreto esame dei quantitativi autorizzati e delle principali sedi di arrivo (frantoi utilizzati dalla ditta). Inoltre in sede di screening o VIA potranno essere poste limitazioni al numero dei mezzi, condizionando così le quantità giornaliere, settimanali, mensili ecc. Sempre sulla base di dati concreti potranno essere prescritte viabilità alternative.

L'elemento viabilità è quindi un elemento che se in astratto non presenta elevata criticità, per la continuazione di un'attività esistente, per altro troverà in sede di esame del piano di coltivazione uno strumento di verifica ambientale idoneo ad assicurare, attraverso specifiche e puntuali prescrizioni, la tutela dell'ambiente e della sicurezza della circolazione. Quanto alla manutenzione delle strade, il PIAE/PAE prescrive specifici oneri di manutenzione in capo ai titolari delle autorizzazioni.

Occorre infine evidenziare che il PAE non ha localizzato circa 1.000.000 m<sup>3</sup> di ghiaie, scelta che comporta una riduzione sensibile del volume del traffico.

L'osservazione 24/4 **NON È ACCOLTA.**

**24/5.1 e 24/5.2** vedi quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 45 e la relazione ivi allegata, in cui l'Amministrazione comunale ha sviluppato il tema della sistemazione finale delle aree.

**24/5.3** Quanto alla destinazione bacino a basso impatto, si veda osservazione n. 45, e controdeduzioni osservazione n. 26/6.

**24/5.4** vedi osservazione 24/3 e osservazione 45.

**24/5.5** vedi osservazione n. 45 e relative controdeduzioni.

L'osservazione 24/5 **NON È ACCOLTA.**

**24/6** Vedi quanto controdedotto in relazione all'osservazione n.10 (da 10.1 a 10.10)

L'osservazione 24/6 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**24/7** Le carte dello stato di fatto sono idonee a fornire gli elementi utili per la pianificazione di scala provinciale e comunale. Compete al progetto esecutivo, ossia al piano di coltivazione fornire dettagli tecnici, mediante studi geologici puntuali con onere a carico della Ditta, al fine di verificare e confermare i dati di pianificazione. Compete in tale contesto al Comune e agli organi consultivi (ARPA; Commissione provinciale, Autorità di Bacino ecc) declinare la pianificazione in relazione alle specificità tecniche. Qualora vi sia un difetto di materiale o i dati appalesino situazioni che non consentono di sfruttare nei limiti massimi dati, dovrà essere prescritto modalità diverse, assicurando in tal modo efficacemente la tutela degli interessi pubblici. Resta inoltre che in sede di revisioni al quinto anno la Provincia e i Comuni, ciascuno per quanto di competenza, potranno assumere i dati riscontrati per effettuare le necessarie modifiche cartografiche e normative.

L'osservazione 24/7 **NON È ACCOLTA.**

**24/8** Il procedimento attivato nel 2006, quindi quando i riferimenti normativi erano la LR 17/1991 e la LR 29/2000, successivamente all'entrata in vigore della LR 9/2008, è stato integrato in ragione di quanto dispone la LR 9/2008 degli adempimenti previsti dal DLgs 152/2006, come peraltro certifica la regione nella delibera con cui ha espresso le riserve ed espresso il parere VAS.

L'osservazione 24/8 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 25

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Enzo Rubbiani</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98621/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Vedi osservazione n. 24

## CONTRODEDUZIONE

Vedi controdeduzioni all'osservazione 24 in quanto identica.

## OSSERVAZIONE N. 26

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Luigi Balestri</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98626/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Osservazioni ai poli 8, 9, 10 11 e 12.</p> <p>26/1 I poli risultano in area di protezione delle acque sotterranee – Area di ricarica delle falde - sett. A e B, i livelli superiori delle falde risultano a 20-22 metri; le escavazioni previste fino a 10-15 metri con possibilità di -17,25 in caso di realizzazione di acque meteoriche superficie complessiva di 6.160.000 mq. In cui sono presenti molti pozzi di primaria importanza per gli acquedotti comunali L'istante ritiene che l'attività compromette sostanzialmente i livelli di protezione naturali.</p> <p>26/2 PAE di Castelfranco: l'attività estrattiva è subordinata alla definizione di progetti di recupero ambientale. L'istante ritiene non vi siano progetti di recupero e quindi sussiste contrasto con PTCP.</p> <p>26/3 art. 21 PAE Castelfranco scavi comunque a 1,5 sopra il livello della falda: numero di mezzi, fuoriuscite di olii ecc, durata degli scavi sono elementi che portano a non garantire la salvaguardia delle falde.</p> <p>26/4 Riguarda i PAE dei comuni interessati dai poli 8, 9, 10, 11, 12. Il PTCP 1998 impone il divieto di modificare i livelli di protezione, mentre il PTCP 2008 e PIAE dispongono che l'attività non debba compromettere i livelli di protezione. Chiede di produrre una documentazione che certifichi il non superamento dei livelli di protezione naturali PTCP 1998.</p> <p>26/5 PAE Castelfranco. ubicazione frantoio polo 12 e temporaneità dell'insediamento. Art. 15 sancisce carattere temporaneo dei frantoi. Frantoio richiedono grandi quantità di acqua .</p> <p>26/6 realizzazione bacino irriguo. Esistono delle briglie lungo il fiume samoggia; è possibile l'allargamento dei bacini presenti; costo enorme sia nella realizzazione che nella gestione; non è documentata la possibilità di riempimento. L'ipotesi è pertanto irrazionale.</p>

## CONTRODEDUZIONE

**26/1** Le aree di cava pianificate in aree di ricarica dei settori A e B, prevedono profondità di scavo massime di 15 m incrementabili a 17,5 in caso di bacini per la raccolta di acque meteoriche. La massima escursione della falda, dalle serie storiche di dati valutati, arriva a 20-22 metri da piano campagna, lasciando un franco ampiamente superiore al franco di 1,5 m previsto dalle norme del PIAE (Art. 20 comma 1 punto d). Inoltre sono state individuate, dall'art. 42 del PIAE, le modalità di coltivazione che maggiormente tutelino la risorsa idrica sotterranea: il comma 2 punto b) prevede la "modalità di escavazione per lotti contigui, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale" lasciando per meno tempo possibile esposta la superficie interessata dall'attività a possibili inquinamenti. Altre azioni concrete individuate per la tutela di tutti i corpi idrici superficiali e profondi, secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili sono: procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti, collocazione dei depositi fissi di carburanti esternamente alle aree di cava impermeabilizzando le superfici di contatto con il suolo nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse, predisposizione di fossi di guardia

adeguatamente dimensionati ed efficienti per evitare l'ingresso di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all'area di cava, collegata con la rete di smaltimento esistente, predisposizione di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale delle aree di deposito e stoccaggio dei materiali di cava.

Ad integrazione delle indicazioni sopraindicate, si sottolinea che la pianificazione delle attività estrattive, ha previsto la collocazione delle aree di scavo, a debita distanza da fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano.

Di conseguenza pur togliendo un fronte di 10-15 metri di suolo a protezione delle falde sottostanti, attraverso le azioni sopraindicate ed un adeguato piano di monitoraggio, si ritiene possa essere comunque garantita la tutela della falda acquifera e dei campi acquiferi modenesi che rimangono uno degli obiettivi principali del PIAE *"La rete di monitoraggio dovrà essere costituita da una serie di coppie di piezometri captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda) con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante, al fine di verificare eventuali interferenze delle lavorazioni di scavo e di escludere fenomeni di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda. Per una maggior tutela delle acque di falda, i piezometri posti in prossimità dei campi pozzo esistenti e delle aree di riserva, dovranno essere strutturati in modo da poter essere utilizzati come pozzi barriera in caso di sversamenti accidentali in particolare di idrocarburi ed oli minerali. La rete di monitoraggio dovrà essere attivata prima dell'inizio delle operazioni di scavo permettendo una caratterizzazione della falda interessata, da utilizzare come bianco di riferimento. Inoltre dovrà essere previsto un monitoraggio in continuo del livello di falda per il controllo quantitativo della risorsa, mentre il controllo dello stato qualitativo attraverso l'analisi idrochimica; le frequenze di monitoraggio sono state stabilite in relazione ai risultati delle elaborazioni dello SBA"*.

La presenza di una vasca di raccolta delle acque meteoriche era prevista nell'ipotesi del frantoio (previsione eliminata) riguardava solamente l'area della vasca e non l'intera area estrattiva. Problema eliminato dall'eliminazione del frantoio.

L'osservazione 26/1 **NON È ACCOLTA.**

**26/2** L'art. 7 della LR 17/1991 prevede che il PAE definisca le destinazioni finali: indicazione plurima di destinazione. Compete all'Accordo e al Piano di recupero finale dell'area specificare esattamente quale tra le destinazioni ammesse verrà attuata; con le osservazioni del Comune, accolte dalla Provincia, l'Amministrazione comunale anticipa i Contenuti dell'accordo, introducendo la previsione di un bacino a basso impatto, opera che il PIAE ascrive alle opere di carattere ambientale (utili per contrastare il rischio idrico; si veda PTA) Per altre considerazioni si rimanda a osservazione n. 28 punto 4.

L'osservazione 26/2 **NON È ACCOLTA.**

**26/3** Come già evidenziato dall'istante, il PAE di Castelfranco nelle NTA riprende la prescrizione del

PIAE che sia mantenuto almeno un franco di 1,5 m tra profondità **massima** di scavo e massima soggiacenza della falda. La salvaguardia delle acque di falda nei confronti di potenziali inquinanti sversati in aree di cava a causa dei mezzi motorizzati presenti nell'areale in oggetto, risulta tutelato e garantito dall'art. 42 del PIAE, in cui vengono delineate le modalità di coltivazione che maggiormente tutelino la risorsa idrica sotterranea: il comma 2 punto b) prevede la "modalità di escavazione per lotti contigui, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale" lasciando per meno tempo possibile esposta la superficie interessata dall'attività a possibili inquinamenti.

Sono previste procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti. Inoltre il monitoraggio della falda superficiale e profonda nonché la predisposizione di pozzi barriera, sono elementi di tutela col fine di evitare la propagazione di eventuali inquinanti che accidentalmente possono aver raggiunto l'acquifero. Tra le prescrizioni individuate inoltre, è prevista la collocazione dei depositi fissi di carburanti esternamente alle aree di cava impermeabilizzando le superfici di contatto con il suolo, nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse.

L'osservazione 26/3 **NON È ACCOLTA.**

**26/4** vedi controdeduzioni alle osservazioni da n. 10/31 alla n. 10/37. Ad integrazione si aggiunge che la modifica introdotta al PTCP ha carattere non sostanziale, è infatti connessa ad un lessico tecnico, ma non è mutata nella sostanza la tutela all'ambiente assicurata dalla Pianificazione sia generale PTCP, che dal PIAE.

L'osservazione 26/4 **NON È ACCOLTA.**

**26/5** Problema superato: come già detto è stata eliminata la previsione di un frantoio all'interno del polo 12.

L'osservazione 26/5 **NON È ACCOLTA.**

**26/6** Il bacino irriguo è per ora una possibile destinazione, verso la quale il Comune si sta adoperando, ritenendola un'opera di emergenza da prevedere per evitare consistenti danni all'agricoltura e all'approvvigionamento per altri usi nei periodi di grave siccità, che hanno nell'estate 2006 colpito duramente la nostra regione e che hanno determinato l'approvazione di un piano nazionale. Abbiamo scritto che la realizzazione dei bacini è condizionata all'approvazione del progetto da parte di tutti i soggetti a diverso titolo interessati e alla previa individuazione del soggetto gestore (art. 28 NTA PIAE).

L'osservazione 26/6 **NON È ACCOLTA.**



## OSSERVAZIONE N. 27

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Silvana Bartolacelli</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98641/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Contestazioni relative al PAEdi Castelfranco: Chiede: 27/1 aumento distanze citate nell'art. 46 che richiama art. 104 del DPR 128/59. 27/2 l'inserimento esplicito tra le opere di mitigazione di quelle relative all'impatto acustico e visivo. 27/3 riconoscimento del danno economico dovuto al deprezzamento degli immobili. 27/4 ridefinizione tempistica di scavo. 27/5 esecuzione prove geotecniche in prossimità degli edifici. 27/6 scarsa partecipazione nella procedura di adozione e assenza di definizione univoca dei recuperi.

### CONTRODEDUZIONE

**27/1** Le NTA del PIAE / PAE indicano delle distanze minime da specifici elementi (strade, case ecc); sono le previsioni date dal legislatore statale, che ha il compito (competenza esclusiva) di disciplinare la materia ed assicurare la tutela della salute; il DPR 128/59 ha previsto dette distanze e le ha ritenute sufficienti, in termini generali ed astratti, a garantire detto pubblico interesse.

Compete al PAE e all'Accordo indicare le aree in cui si scava, zonizzare prevedendo sempre fasce di aree "cuscinetto" e in cui prevedere opere di mitigazione (barriere verdi, cunette, ecc); in tal senso il Comune di Castelfranco che ha previsto aree di mitigazione. La Provincia ha creato poi le condizioni per assicurare ulteriori tutele; infatti, fermo restando detti limiti, in sede di redazione dell'Accordo e, poi, del piano di Coltivazione (VIA; screening), in relazione a specificità il Comune dovrà introdurre delle distanze maggiori che saranno appunto motivate e potranno così legittimamente imporre al titolare della autorizzazioni maggiori misure di mitigazioni. Per le medesime ragioni non è da ritenersi legittima una disciplina che imponga, in assenza di motivazioni specifiche, delle maggiori distanze.

L'osservazione 27/1 **NON È ACCOLTA.**

**27/2** Le Norme del PIAE/PAE tutelano ogni aspetto di carattere ambientale come emerge dallo SBA-VALSAT (aria, acqua, rumore, beni tutelati). Le opere di mitigazione devono, in quanto oneri di carattere economico, trovare giustificazione in un interesse meritevole di tutela e di pari rilievo costituzionale. Occorre effettuare una valutazione comparativa e valutare se vi sia la necessità. Lo screening o VIA sono strumenti che sono preordinati ad evidenziare se vi sia il superamento dei livelli di inquinamento acustico o la necessità di tutelare elementi di particolare pregio ambientale ed in tali ipotesi si dovranno adottare le necessarie misure di mitigazione o minimizzazione.

Al fine di esplicitare ulteriormente il fatto che in sede di Accordo e di piano di coltivazione questi profili devono essere puntualmente esaminati si aggiunge all'art. 28, 3 comma, lett. a) ed f):

a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali (aria, sistema idrico, rumore, paesaggio, beni tutelati ecc) delle aree soggette ad attività estrattiva;

(...)

f) le misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente (aria, sistema idrico, rumore, paesaggio, beni tutelati ecc), anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;

L'osservazione 27/2 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**27/3** Vedi controdeduzione all'osservazione n. 3

L'osservazione 27/3 **NON È ACCOLTA.**

**27/4** La tempistica o fasi di scavo sono scelte discrezionali definite dal Comune, cui compete disciplinare questo profilo, che serve a coniugare sfruttamento della risorsa, attività economica, tutela del territorio, tempi del ripristino e modi di restituzione dell'area. La Provincia deve verificare solo se sia rispettata la ripartizione nel periodo decennale dei quantitativi assegnati al Polo: tale verifica ha dato esito positivo.

L'osservazione 27/4 **NON È ACCOLTA.**

**27/5** Il piano di coltivazione descrive lo stato di fatto e tutte le possibili situazioni di criticità, quindi racchiude tutte le necessarie informazioni e dati scientifici-tecnici per la verifica di sicurezza del cantiere ma anche delle presenze umane e non nelle aree prossime. Tra questi è anche valutare la stabilità dei fabbricati presenti. Al fine di esplicitare un aspetto che nella prassi è scontato si aggiunge all'art. 28, comma 4 la lettera n) che dispone:

n) perizia tecnica che attesti la non interferenza dell'attività con la stabilità dei fabbricati prossimi all'area d'intervento.

L'osservazione 27/5 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**27/6** Vedi controdeduzione all'osservazione 25

L'osservazione 27/6 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 28

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Rovatti Andrea – Bartolacelli Cinzia – Bartolacelli Albano – Bottura Tiziana Maria</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98648/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	28/1 contestano radicalmente PIAE a partire dal fabbisogno; 28/2 lamentano una democrazia partecipata a parole, 28/3 mancanza di indennizzo per i residenti, 28/4 nessuna certezza sul recupero delle cave e sui controlli

### CONTRODEDUZIONE

**28/1** Quanto ai fabbisogni, si rinvia alla puntuale controdeduzione esposta in relazione all'osservazione n. 10.

L'osservazione 28/1 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**28/2** Quanto alla partecipazione, si rinvia alla puntuale controdeduzione esposta in relazione all'osservazione n. 10.

L'osservazione 28/2 **NON È ACCOLTA.**

**28/3** Quanto alla richiesta di introdurre norme che riconoscano un indennizzo per gli immobili, si rinvia alla puntuale controdeduzione esposta in relazione alle controdeduzioni alle osservazioni n. 3 e 10.

L'osservazione 28/3 **NON È ACCOLTA.**

**28/4** La pluralità di destinazione in sede di PIAE/PAE è inevitabile stante la difficoltà ad effettuare previsioni così ampiamente anticipate rispetto al momento in cui verranno a realizzarsi (il piano ha validità decennale). Il Comune di Castelfranco ha dettagliato in sede di osservazione, anticipando contenuti specifici dell'Accordo, tempi e modi della sistemazione finale, legando così questa parte alle procedure del PAE, che certamente assicurano una maggiore partecipazione rispetto a quanto è previsto per gli Accordi, ferma restando la competenza in tutti i casi del Consiglio Comunale. I controlli vengono effettuati e certamente meritano di essere intensificati; il Comune lo potrà fare con risorse umane proprie o avvalendosi anche dell'UCCI. Sono allo studio nuove modalità di intervento che si appropriano delle nuove tecnologie. In assenza di risorse adeguate e di previsioni normative che obbligano il privato ad introdurre sistemi di tecnologia di ultima generazione, le modalità di controllo possono diventare un elemento significativo dell'Accordo.

L'osservazione 28/4 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 30

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Marco Vignali</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98656/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>In relazione al PAE Castelfranco:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- art. 7 della LR 17/1991, contenuti del PAE, non sono individuate le destinazioni finali;</li><li>- art. 4 delle NTA Comune di Castelfranco, non si definisce la gestione dell'area e il calcolo dei volumi</li><li>- art. 5, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 53, NTA PAE, evidenzia indeterminatezza dei contenuti</li><li>- art. 5.2, 6.1 e 7.3c della Relazione Illustrativa PAE, si evidenzia l'incertezza dei ripristini e una discordanza nei volumi</li></ul>

## CONTRODEDUZIONE

Si richiamano le controdeduzioni alle osservazioni n. 24 e 45, nonché le modifiche apportate alle NTA del PIAE in relazione alle destinazioni dei ripristini a fini naturalistici (art. 3 e 12), con conseguenti modifiche sul PAE di Castelfranco quanto alla sua attuazione in sede di Accordi, in coerenza anche con quanto contenuto nella presente osservazione, che è per tale ragione parzialmente accolta.

Inoltre si precisa quanto segue.

L'art. 7 della LR 17/1991 prevede che il PAE definisca le destinazioni finali: indicazione è volutamente plurima di destinazione. Tale scelta trova ragione nell'arco di tempo ampio in cui le destinazioni finali devono trovare attuazione; inoltre è propria della disciplina urbanistica indicare non un solo uso del territorio, ma una pluralità così da meglio corrispondere alle esigenze sociali, economiche e pubbliche della comunità.

Compete all'Accordo e al Piano di recupero finale dell'area specificare esattamente quale destinazione concretizzare. Inoltre le destinazioni finali vanno raccordate allo strumento di pianificazione generale (PSC-POC/PRG), a questo compete definire, anche nel corso di validità del PAE ed in variante a questo piano di settore, la destinazione finale dell'area. Già in fase di osservazione al Piano, anticipando materia che trova maggiore articolazione nell'Accordo, il Comune di Castelfranco Emilia ha inteso approfondire la definizione delle opere di recupero proponendo 2 ipotesi di recupero finale delle aree, nelle quali, oltre alle destinazioni d'uso finale, così come previsto dalla LR 17/1991, sono state indicate prescrizioni progettuali per ognuno degli interventi previsti.

Nell'ambito delle osservazioni presentate dal Comune, sono inoltre state sviluppate ulteriormente le indicazioni progettuali sulla tipologia, collocazione, dimensionamento e manutenzione delle dune perimetrali con funzione di mitigazione dagli impatti delle attività estrattive. Come previsto dal

Comma 4, le aree interessate da “recupero naturalistico, le destinazioni finali e le zone destinate a fruizione pubblica” sono state definite con maggiore dettaglio nell’ambito delle osservazioni presentate dal Comune. Le indicazioni relative al soggetto gestore saranno invece previste nell’ambito dell’accordo previsto dall’art. 24 della LR 7/2004.

Le aree di stoccaggio previste dal comma 5 dell’art. 4 delle NTA, qualora presenti, saranno disciplinate nell’ambito dell’accordo previsto dall’art. 24 della LR 7/2004. Nell’ambito delle osservazioni presentate dal Comune, sono inoltre state previste precise indicazioni progettuali sulla tipologia, collocazione, dimensionamento e manutenzione delle dune perimetrali con funzione di mitigazione dagli impatti delle attività estrattive.

Con le osservazione presentate dal Comune, viene eliminata la possibilità di un recupero a fini agricoli delle are di cava, indicando recuperi tramite tombamenti parziali e creazione di ambiti fruibili, percorsi natura, infrastrutture sportive ed aree boscato-naturali. Tali destinazioni finali rientrano a pieno titolo nell’ambito dei recuperi previsti dal comma 7.

Il recupero naturalistico mira a ricreare forme morfologiche esistenti in natura. Se può essere condivisibile il fatto che depressioni così importanti quali quelle presenti nelle aree di cava non siano morfologie naturali, si rileva come anche l’attuale assetto agricolo del territorio non presenti caratteri naturali in senso stretto; pertanto occorre contestualizzare e non assumere termini di confronto assoluti. Il territorio è oggetto inevitabile di trasformazioni e queste devono essere vietate laddove vi siano vincoli ambientali specifici, ovviamente contenute e comunque preordinate a progetti di rinaturalizzazione. L’obiettivo per l’area di che trattasi è realizzare un recupero naturalistico che deve tendere a ricreare quegli ambiti di pianura tipici del territorio in esame, come le aree umide ed i boschi.

In sede di osservazione il Comune ha chiesto con la citata osservazione di eliminare la possibilità di insediare un frantoio nell’area di che trattasi, pertanto le preoccupazioni sono così superate; la Provincia ha accolto la richiesta del Comune di togliere la previsione del frantoio nell’area del Polo.

Non compete alla Provincia, neppure agli strumenti di programmazione (PIAE/PAE) l’introduzione di sanzioni non previste da fonti primarie. Le NTA hanno assunto il principio del ripristino come elemento di rilevante interesse pubblico e l’inadempimento di questo impegno determina l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla LR 17/1991. Ancora, nello specifico, le NTA prevedono che si proceda per fasi e la mancata attuazione degli obblighi relativi a quella che precede impediscano la prosecuzione della fase successiva. La attuazione di questo principio e di ogni altro, come quello del meccanismo del mancato rilascio di ulteriori autorizzazione del soggetto inadempiente, devono trovare specifico snodo attuativo e di fattibilità nell’Accordo e nella pluralità di Accordi con cui il Comune deciderà di procedere, e la decisione dipenderà anche dall’interlocutore privato, ossia dalla possibilità di creare le condizioni per la costituzione di un soggetto unitario (Associazione temporanea, Consorzio ecc).

Il comma 3 dell'art. 10 è stato corretto, contenendo errori di trasposizione del testo; è comunque pacifico che l'attuazione del PAE (piano di programmazione generale di settore) passa attraverso la sottoscrizione degli Accordi di cui all'art. 24 della LR 7/2004 e alla presentazione dei progetti di coltivazione.

Quanto alle considerazioni svolte in relazione all'art. 13, si ripete che il recupero naturalistico mira a ricreare forme morfologiche esistenti in natura (anche l'attuale assetto agricolo del territorio è il frutto di interventi dell'uomo) e l'obiettivo di un recupero naturalistico delle cave deve tendere a ricreare quegli ambiti di pianura tipici dell'area in esame, come le aree umide ed i boschi planiziali a quercio-carpineto ed il tutto è demandato anche alle prescrizioni che verranno formulate dalla Provincia in sede di attuazione del PTCP, a cui il PIAE/PAE devono coordinarsi e tale elemento è stato evidenziato con le modifiche introdotte a seguito del confronto seguito all'adozione nell'estate 2008 della variante generale al PTCP e che ha portato all'introduzione di specifiche direttive negli artt. 3 e 12 NTA PIAE.

In relazione alle osservazioni relative agli impianti, queste devono ritenersi superate dall'avvenuto accoglimento dell'osservazione n. 45, a cui si rinvia.

Il volume estraibile è da definire in ragione di quello assegnato dal PIAE; compete al PAE mediante i successivi Accordi, indicare le aree di scavo. Il Comune ha ridotto il volume del PAE, e dagli elementi desumibili dalle tavole (superfici, profondità) le aree indicate sono sufficienti. Né d'altronde l'osservante ha fornito elementi che possano contestare tale previsione. Le azioni ambientali sono indicate nel progetto (vasca a basso impatto, tombamenti, opere di mitigazione e minimizzazione sulla viabilità ecc) e dovranno trovare ulteriore specificazione e dettaglio in sede di Accordo (di competenza del Consiglio Comunale). Come per i piani urbanistici, seppure con le necessarie differenze, il PIAE/PAE in quanto piano di settore non può assorbire le decisioni che devono essere assunte dal Consiglio Comunale in sede di valutazione generale (Strumenti urbanistici generali) o in relazione alla definizione del programma di opere e strategie (viabilità, piani di protezione civile, piani di regimazione delle acque ecc). Il PIAE/PAE fornisce delle opportunità di raccordo ad altri strumenti e competerà al consiglio comunale nelle specifiche sedi di valutazione (consultate anche le relative commissioni e nell'ambito delle relative procedure) meglio definire aspetti connessi all'uso post cava e agli altri profili generali o che attengono ad altri settori.

La Provincia assume il DLgs 117/2008, nei limiti di quanto previsto dal medesimo testo legislativo; in particolare il recente testo fornisce indicazioni precise sui materiali utilizzabili per il recupero delle aree interessate da attività estrattive a garanzia della tutela ambientale.

Per mero errore materiale è stato indicato un valore non corretto; quello esatto è 433.800 m<sup>2</sup>.

L'osservazione 30 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 31

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Maria Cervi - Paola Zacchi</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98712/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Contestano in diversi punti le scelte relative al PAE di Castelfranco 31/1 art. 46 NTA relativo alle distanze di rispetto da mantenere nei confronti degli edifici 31/2 art. 41 Modalità di coltivazione, si chiedono opere di mitigazione visiva 31/3 occorre maggiore chiarezza in relazione a: sistemazioni finali; risarcimento del danno per deprezzamento valore; dichiarare impattati i proprietari degli edifici all'interno del Polo

## CONTRODEDUZIONE

**31/1** In relazione ai profili relativi al rispetto e alla sicurezza degli edifici vedi risposta all'osservazione n. 27.

L'osservazione 31/1 **NON È ACCOLTA.**

**31/2** In relazione ai profili che attengono alle opere di mitigazione, vedi risposta all'osservazione n. 27.

L'osservazione 31/2 **NON È ACCOLTA.**

**31/3** In relazione alle destinazioni finali, vedi risposta alle osservazioni 30.

Si aggiunge quanto segue. Ai sensi delle normative vigenti in materia, le quantità di materiali disponibili e quelle utilizzabili per il recupero delle aree di cava rendono attualmente improbabile provvedere al recupero dell'area tramite ritombamento a piano campagna. In generale si è preferito operare nell'ottica di un ritombamento parziale con la creazione di ambiti fruibili, percorsi natura, infrastrutture sportive ed aree boscato-naturali.

L'attività estrattiva fuori falda non è soggetta a specifici divieti dalla normativa vigente, il legislatore non l'ha ritenuta oggetto di un turbamento negativo sulle capacità di ricarica della falda.

La protezione degli acquiferi è garantita in fase di scavo dalla presenza di un livello non saturo di adeguato spessore e a seguito del ripristino da un ulteriore metro di limo sabbioso e dal "cappellaccio" riportato a fondo cava. Le possibili contaminazioni dall'esterno (dalle circostanti aree agricole), sono impedito dall'interposizione di una argine esteso lungo tutto il perimetro di cava e da un fosso perimetrale di guardia connesso con l'attuale rete scolante.

Le prescrizioni di ARPA, ampiamente illustrate e mirate alla salvaguardia delle risorse idriche, appaiono idonee a garantire tale salvaguardia dal rischio di inquinamento.

L'attività estrattiva fuori falda non determina alcuna interruzione o deviazione delle falde idriche.

L'impermeabilizzazione dell'area destinata a bacino irriguo determina sì una riduzione dell'alimentazione della falda idrica ma occorre fare due considerazioni:

- nella conoide del Panaro la percentuale di alimentazione degli acquiferi deriva in maggior parte da infiltrazione diretta dal fiume;
- la possibilità di irrigare con acque di superficie (quelle del bacino irriguo) riduce il prelievo idrico da falda e si ha quindi un bilancio ricarica/prelievi nettamente positivo.

L'osservazione 31/3 **NON È ACCOLTA.**

**31/4** In relazione alla risarcibilità del preteso danni alle proprietà esterne al polo o comunque non direttamente interessate dall'attività estrattiva, vedi risposte alle osservazioni n. 3, 24, 25 e 30.

L'osservazione 31/4 **NON È ACCOLTA.**



## OSSERVAZIONE N. 36

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Frantoio Fondovalle Sr l - Frantoio Vezzali Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98754/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	In relazione al PAE del Comune di Castelfranco: chiedono diversa definizione fasi di scavo tramite inserimento delle aree di proprietà delle ditte nella tavola D fasi di scavo.

### CONTRODEDUZIONE

Sulla base dell'osservazione del Comune la perimetrazione dell'area PAE viene lievemente modificata sul lato est. La ripartizione proposta dal Comune, anticipando per taluni aspetti i contenuti dell'Accordo, è tendenzialmente uniforme nell'arco di validità del PIAE, pur avendo previsto nel PAE 1.000.000 m<sup>3</sup> in meno rispetto al PIAE. Le aree previste sono sufficienti al reperimento delle quantità pianificate dal PAE. La Provincia accoglie l'osservazione del Comune e pertanto il PAE disciplina un volume di soli 4.500.000 m<sup>3</sup>.

Quanto alla disciplina della riduzione del volume la Provincia non cambia le previsioni del PIAE, mentre viene assegnata un minore potenzialità al PAE; la Provincia in sede di revisione al quinto anno assumerà le decisioni relativamente alla quantità non localizzata dal PAE, con eventuale variante al PIAE 2008.

L'osservazione 36 **NON È ACCOLTA.**

#### OSSERVAZIONE N. 40

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Airone Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98781/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiede modifica nella zona meridionale per una parte della destinazione finale con uso produttivo artigianale / industriale o finalizzato allo sviluppo di energie alternative.

#### CONTRODEDUZIONE

Per collocazione delle attività estrattive, lontane dai margini edificati, in fregio ai fiumi e in aree già destinate ad attività agricole, è da ritenere che la vocazione primaria delle aree ex cava sia il recupero a usi naturalistici o pubblici e a basso impatto. La pianificazione in corso, in quanto avviene ad opera della Provincia deve attenersi alle destinazioni primarie previste dalla legislazione regionale.

L'ammissibilità di altre destinazioni, tra queste quella produttiva, deve avvenire previo studio dell'assetto urbanistico generale e di elementi di programmazione, a verifiche di standard e superfici massime assentibili (art. 15 LR 47/78 e LR 20/2000) che non sono stati affrontati in questa sede di programmazione settoriale. Si rinvia pertanto al Piano urbanistico generale la possibilità di introdurre o meno l'uso industriale e, previa verifica circa l'ammissibilità in ragione dei limiti dati dalla normativa in materia (LR 20/2000 e LR 47/78, in particolare artt 14 e 15), decidere se assegnare alle aree destinazioni definitive, introducendo quindi una modifica in variante al PAE medesimo. Per ulteriori considerazioni su questo profilo si veda la risposta all'osservazione n. 6.

L'osservazione 40 **NON È ACCOLTA**.

## OSSERVAZIONE N. 45

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Castelfranco Emilia</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98850/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Le osservazioni sono nell'allegato C, con cui chiede: 45/1 riduzione del quantitativo a 4.500.000 m <sup>3</sup> 45/2 previsione di condizioni per il rilascio di titoli nel corretto adempimento degli obblighi previsti dai precedenti atti; 45/3 tre fasi di scavo e relativi quantitativi; 45/4 individuazione opere di mitigazione da realizzarsi nelle diverse fasi, talune anche prima dell'avvio dell'attività estrattiva. 45/5 la Giunta propone di non collocare il frantoio nel polo 12.

### CONTRODEDUZIONE

**45/1** La richiesta di apportare una riduzione del quantitativo da 5.450.000 m<sup>3</sup>a 4.500.000 m<sup>3</sup>, non individuando nel PAE 950.000 m<sup>3</sup>. è ammissibile, occorrendo valutare la proposta nell'insieme; occorre infatti considerare che tale scelta non è sconosciuta, nel passato alcuni PAE non hanno previsto e/o localizzato l'intero quantitativo assegnato dal PIAE. Occorre poi considerare che tale previsione non comporta una sostanziale alterazione del volume definito dal PIAE adottato, posto che è la sola riduzione prevista e la quantità non pianificata dai PAE sarà oggetto di ulteriori pronunce da parte della Provincia in sede di revisione (5 anno) ai sensi dell'art. 5 della NTA. Abbiamo quindi una sostanziale localizzazione della pianificazione provinciale e la previsione di strumenti che potranno consentire, verificato il permanere della domanda, la localizzazione della quantità non disciplinata dal PAE.

Il PAE di Castelfranco risulterà pertanto con un volume massimo autorizzabile nei prossimi 10 anni di 4.500.000 m<sup>3</sup>, di cui 1.000.000 da autorizzare solo successivamente alla fase di revisione provinciale, che ne abbia confermato la sussistenza del fabbisogno, determinazione da definire di concerto col Comune, mediante Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000.

Le fasi di attuazione proposte dal Comune per l'attuazione, in particolare avere coordinato la attività estrattiva della terza fase con la revisione al quinto da parte della Provincia, sono coerenti con le modifiche apportate all'art. 5 delle NTA del PIAE.

L'osservazione 45/1 **È ACCOLTA**.

**45/2** Le norme del PIAE e del PAE contengono specifici obblighi specialmente in materia di ripristino finale: il corretto adempimento degli obblighi definiti negli Accordi e nelle Convenzioni è condizione soggettiva per ottenere il rilascio di ulteriore titolo; così ovviamente il medesimo inadempimento deve ritenersi già causa di sospensione e decadenza / revoca dell'autorizzazione rilasciata, poiché configura la fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 16 della LR 17/1991 e quella

del primo comma dell'art. 18 della LR 17/1991. Questi obblighi devono essere ripresi e dettagliati sia negli Accordi che nelle Convenzioni. I medesimi impegni devono inoltre essere assistiti da una garanzia fideiussoria idonea ad assicurare la reintegrazione del vulnus arrecato dall'inadempimento del privato. Al fine di sottolineare questi profili si introduce alle NTA del PIAE e del PAE all'art. art. 28 comma 3, lettera l), e m), che dispongono come segue.

*"l) condizione soggettiva per la sottoscrizione delle Convenzioni e il rilascio delle relative autorizzazioni è che il richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, o precedenti Convenzioni e autorizzazioni, pertanto sino a che permanga l'inadempimento non può essere sottoscritto alcun atto o rilasciate autorizzazioni. L'inadempimento cessa con la realizzazione delle opere previste o indicate dal Comune nell'atto di accertamento dell'inadempimento;*

*m) Accordi, Convenzioni e le relative autorizzazioni devono essere sospese e dichiarate decadute nei casi di accertamento di inadempimento agli impegni assunti in base ai medesimi Accordi, Convenzioni o alle prescrizioni delle autorizzazioni (art. 16 e 17 della LR 17/1991). Analogamente devono essere revocati gli Accordi, le Convenzioni e le relative autorizzazioni qualora l'inadempimento attenga al progetto di sistemazione finale e in tutte le altre cause che possano comportare un pericolo per l'interesse pubblico o per fatti che abbiano creato condizioni di pericolo all'incolumità e alla salute pubblica (art. 18 della LR 17/1991)".*

L'osservazione 45/2 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**45/3** Le NTA del PIAE prevedono che i Comuni debbano definire delle fasi di scavo al fine di assicurare un costante apporto di materiali sul mercato e nel contempo poter efficacemente rimodulare il Piano nel caso in cui, in sede di revisione o di verifiche, il fabbisogno teorico e il riscontro concreto abbiano sviluppi non coerenti tra loro. Occorre quindi introdurre un criterio volto a tutelare diversi interessi: l'ordinato e continuo esercizio dell'attività nel periodo di validità del Piano; mantenere una relazione tra fabbisogni e quantitativi disponibili. Le specifiche temporali hanno carattere ordinatorio rispetto all'attività, nel senso che il mancato sfruttamento di tutto o parte delle risorse assegnate ad una determinata fase non comporta la impossibilità di autorizzarle oltre il periodo di riferimento, mentre, a contrario, le quantità assegnate ad una determinata fase non possono essere autorizzate nel periodo antecedente al proprio. La proposta di fasi adottata è una tra quelle possibili; così anche quella proposta con l'osservazione assicura l'obiettivo generale e si coniuga con il progetto di sistemazione finale ed è pertanto meritevole di accoglimento, posto che individua una ripartizione per blocchi di anni (4+3+3) e le relative aree necessarie all'attività estrattiva nei volumi previsti, pertanto riducendo le aree che con PAE in itinere si andranno a utilizzare, procedendo secondo un criterio condivisibile. Infatti vengono dapprima privilegiate le aree già utilizzate e che sono soggette unicamente ad ulteriore approfondimento, poi con le aree prossime ad una zona in cui si prevede un recupero a verde pubblico attrezzato, quindi l'ipotesi del bacino, in cui occorre previamente definire alcuni nodi attuativi ed è quindi necessario avere un congruo termine per risolverli. Il monitoraggio delle quantità effettivamente scavate dovrà poi

comportare i necessari aggiustamenti nelle previsioni delle zone di scavo (mediante variante al PAE).

Il Comune chiede di introdurre una maggiore distanza dai fabbricati, come da tavole grafiche allegate, ampliando quella prevista dall'art. 46 NTA. In tal modo il Comune introduce nel PAE un elemento che può essere definito negli Accordi e Piano di Coltivazione; una anticipazione di scelte che comunque non è in contrasto con i criteri della pianificazione e con le disposizioni in materia, quindi accoglibile, sebbene introduca una rigidità, sebbene mitigata dalla possibilità di ridurre tale distanza previa accordo con le proprietà private, data dal procedimento di definizione del PAE e delle relative varianti. Conclusione: si accoglie la proposta e si introduce la modulazione della disponibilità dei quantitativi nelle tre fasi proposte dal Comune e si accolgono i nuovi elaborati cartografici.

L'osservazione 45/3 **È ACCOLTA.**

**45/4** Compete all'Accordo la definizione delle opere di mitigazione da realizzarsi in relazione all'attività estrattiva, in quanto in fase di specificazione delle modalità e tempi è possibile individuare le prime criticità sui diversi aspetti del territorio: aria, acqua, rumore, impatto visivo, viabilità, reintegrazione vegetazionale, interferenze con altri immobili contermini ecc. E' in questa fase che occorre definire un coordinato e efficace lavoro che deve fare della prevenzione un elemento di preferenza, pertanto per talune opere è corretto che vengano realizzate prima dell'attivazione dell'attività se servono appunto ad evitare che l'attività crei una situazione di pericolo con determinati beni tutelati. L'anticipazione dei contenuti nel PAE è nel caso specifico particolarmente delicato in quanto il PAE è approvato dalla Provincia, mentre gli Accordi sono di competenza dei Consigli Comunali. Ebbene, nel caso specifico non sussiste un problema di competenza. E' infatti certamente possibile anticipare nel PAE taluni contenuti relativi alla sistemazione finale ed alle opere di mitigazione, come il Comune richiede attraverso l'osservazione presentata, in quanto, attraverso l'Intesa, vi è comunque un momento decisionale in capo al Consiglio Comunale (competente a decidere l'Accordo). In ogni caso, per il proseguo i tempi, i modi e le ulteriori opere di mitigazione potranno essere meglio individuati direttamente con lo strumento dell'Accordo, quindi senza necessità di Varianti al PAE, ciò per assicurare i principi di celerità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

L'osservazione 45/4 **È ACCOLTA.**

**45/5** Ai sensi della LR 17/1991, art. 7 lett. a), compete espressamente al PAE definire la localizzazione degli impianti connessi, tale collocazione di competenza trova riscontro nell'attribuzione ai Comuni della disciplina dell'uso del territorio e la localizzazione di impianti, sebbene connessi quindi destinati a essere demoliti non appena terminata l'attività estrattiva nel polo di riferimento, resta pur sempre attività industriale e come tale deve trovare un momento di analisi del sistema economico locale. Il PIAE ha dato attuazione alle conclusioni della Conferenza, prevedendo, a titolo di direttiva, siti astrattamente idonei o, con norma prescrittiva, quelli inidonei

in ragione di vincoli sovraordinati, nello specifico di tutela del paesaggio e ambiente e, pertanto, non superabile dalla pianificazione di settore. Pertanto il Comune ha titolo per decidere se ritiene utile mantenere in loco impianti connessi (con ogni conseguenza sia positiva – attività produttiva significa posti di lavori, minor transito di mezzi ecc – e negativa quali rumore, polveri ecc) oppure non ammetterli con ogni conseguenza. La richiesta del Comune di eliminare dal PAE la previsione del frantoio, per ora espressa dalla Giunta, in quanto successivamente dovrà essere formalizzata anche dal Consiglio Comunale con l'approvazione dell'Intesa finale, quindi in quanto proveniente dall'ente competente a definire in via definitiva tale scelta non è sindacabile dalla Provincia e da accogliere. La reintroduzione del frantoio potrà essere compiuta solo previa variante specifica al PAE.

L'osservazione 45/5 **È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 62

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Paola Forghieri – Andrea Bertelli</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97990/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>62/1 disinformazione della cittadinanza;</p> <p>62/2 necessità di dare attuazione al Piano regionale di tutela acque che dichiara per la provincia di Mo un deficit di falda dai 2-4 milioni di m³ annui: il PIAE ha contravvenuto al principio di precauzione;</p> <p>62/3 rischio contaminazione falde per l'aumento della vulnerabilità della falda;</p> <p>62/4 realizzazione bacini nelle ex cave e rischio connesso all'intercettazione della falda, i bacini si possono realizzare nelle ex cave</p> <p>62/5 delocalizzazione dei frantoi: non è chiaro il carattere coercitivo e il bonus di 500.000 m³ di ghiaia per la dismissione di "rottami" i cui costi dovrebbero accollarsi ai proprietari;</p> <p>62/6 si contesta il principio dell'autosufficienza provinciale contravvenendo alla libera circolazione delle merci e alla libera concorrenza;</p> <p>62/7 bassi oneri di escavazione;</p> <p>62/8 rideterminare il fabbisogno: si fa riferimento ai 10 anni passati di espansione edilizia e non sostenibili, la cubatura media degli alloggi è superiore a quella dei sondaggi Istat, non si considerano gli alloggi non utilizzati, il fabbisogno è sproporzionato rispetto a quello della provincia limitrofa di BO;</p> <p>62/9 non c'è, manca numerazione nell'originale;</p> <p>62/10 mancano sufficienti garanzie per i ripristini in particolare per quelli che prevedano la rinaturalizzazione dell'area;</p> <p>62/11 mancata realizzazione delle opere compensative che denotano l'incapacità pianificatoria e programmatica delle PA;</p> <p>62/12 non vi sono azioni per promuovere materiali alternativi (ed: demolizioni) il cui utilizzo è basso;</p> <p>62/13 non vi sono studi sui materiali alternativi a quelli di cava, in particolare sull'uso di terre e rocce da scavo e sugli inerti da riciclo;</p> <p>62/14 PIAE contrasto col PTCP, quest'ultimo non prevede l'apertura di nuovi Poli, il PIAE inserisce 2 nuovi ambiti;</p> <p>62/15 potenziare i controlli potenziando l'UCCI e il monitoraggio di tutti i comuni, evitando controlli "personalizzati";</p> <p>62/16 PAE Spilamberto e S. Cesario: si ritiene insostenibile l'incremento delle attività estrattive nel polo 8 in contrasto con il PTA e PTCP e il Dlgs 42/2004;</p> <p>62/17 coordinamento e tempi tra PTCP e PIAE: si contesta la scelta del PTCP di far salve le decisioni del PIAE 2008;</p> <p>In sostanza chiedono la sospensione dell'iter di approvazione e di creare un nuovo percorso partecipativo rivedendo tutto l'impianto (criteri, metodologie e scelte) del piano.</p>

## CONTRODEDUZIONE

**62/1** Si veda quanto controdedotto in relazione alle osservazioni 10/A; 24/1.

L'osservazione 62/1 **NON È ACCOLTA.**

**62/2 e 62/3** “La tutela del patrimonio ambientale e paesistico del territorio attraverso l’analisi dei fattori di maggiore vulnerabilità/sensibilità”, rappresenta uno degli indirizzi strategici individuati dal PIAE.

Le analisi effettuate all’interno del Piano di Tutela delle Acque (PTA), sono state ulteriormente implementate ed integrate da studi di compatibilità idraulica e ambientale ed analisi mirate su quei poli estrattivi che ricadono all’interno o in prossimità delle zone di ricarica delle acque sotterranee individuate dal PTA stesso.

I dati geologici ed idrogeologici utilizzati (carte geologiche, banca dati geognostica, vulnerabilità degli acquiferi ecc.), sono stati incrociati con i dati piezometrici minimi, medi e massimi misurati nei pozzi delle reti di monitoraggio Regionale, Provinciale e locali nell’intervallo temporale 1976 – 2007.

I risultati ottenuti non individuano un effetto diretto a grande scala indotto dalle attività estrattive sul regime delle acque sotterranee, così come non si presentano motivi di preoccupazione evidente per potenziali contaminazioni della falda; inoltre le attività estrattive previste, risultano collocate a debita distanza da fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano.

Al fine di garantire la tutela qualitativa della falda, nonché impostare il piano di monitoraggio delle acque sotterranee di ciascun polo, è stato condotto uno studio sulla valutazione dei tempi di percorrenza necessari ad un eventuale inquinante per attraversare la zona compresa tra la base di scavo della cava e la falda freatica immediatamente sottostante.

Fatte salve le profondità massime consentite dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per non intercettare la falda, lasciando comunque un franco di 1,5 metri tra profondità massima di scavo e massimo livello della falda, pena la decadenza dell’autorizzazione allo scavo (Art. 20 comma 1 punto d) Norme PIAE).

Sono state inoltre individuate azioni concrete che assicurino la tutela di tutti i corpi idrici superficiali e profondi, secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili: ad esempio sono state indicate procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti, eventuali depositi fissi di carburanti dovranno essere ubicati esternamente alle aree di cava, garantendo la impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse. Non dovrà essere consentita l’ingresso di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all’area di cava, attraverso la costruzione di una rete di fossi di guardia adeguatamente dimensionata ed efficiente, collegata con la rete di smaltimento esistente. Allo stesso modo le aree di deposito e stoccaggio dei materiali di cava saranno dotate di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale; l’immissione delle acque di drenaggio in corpi idrici superficiali sarà subordinata al rispetto dei limiti di cui al DLgs 152/2006; qualora si verificasse la presenza di particolare carico solido in quantitativi elevati, dovrà essere previsto un sistema di vasche di decantazione a monte dello scarico. In sede di PAE Comunale, nello specifico per i poli 10 e 11 e AEC “Frantoio Meg”, dovranno essere recepite ed



eventualmente integrate le prescrizioni individuate nella Variante di PIAE, con l'obiettivo principale di tutelare la falda acquifera ed i campi acquiferi modenesi posti in prossimità dell'areale del polo Magazzino, implementando la rete esistente in prossimità delle nuove aree di ampliamento, sulla base di uno specifico studio idrologico ed idrogeologico. La rete di monitoraggio dovrà essere costituita da una serie di coppie di piezometri captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda) con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante, al fine di verificare eventuali interferenze delle lavorazioni di scavo e di escludere fenomeni necessitati di dare attuazione al Piano regionale di tutela acque che dichiara per la provincia di Modena un deficit di falda dai 2-4- milioni di m<sup>3</sup> annui: il PIAE ha contravvenuto al principio di precauzione di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda; i pozzi posti in prossimità dei campi pozzo esistenti e delle aree di riserva dovranno avere caratteristiche strutturali tali da poter essere utilizzati come pozzi barriera in caso di sversamenti accidentali in particolare di idrocarburi ed oli minerali. La rete di monitoraggio dovrà essere attivata prima dell'inizio delle operazioni di scavo permettendo una caratterizzazione della falda interessata, da utilizzare come bianco di riferimento. Sarà previsto un monitoraggio in continuo del livello di falda, mentre per l'analisi idrochimica le frequenze di monitoraggio saranno proporzionali al risultato ottenuto nello SBA.

Le osservazioni 62/2 e 62/3 **NON SONO ACCOLTE.**

**62/4** I bacini sono un'esigenza manifestata da altri Piani settoriali e a questi rinvia il PIAE laddove questi potranno indicare i luoghi per la loro realizzazione. Si tratta di importanti opere ambientali e all'interno di quel diverso processo di pianificazione dovranno essere individuati. Pertanto i bacini andranno realizzati solo in presenza di progetti assentiti anche dalle competenti autorità cui compete la gestione e manutenzione, che dovranno a tal fine prevedere adeguate risorse. Il PIAE ha quindi fornito occasione per facilitare la realizzazione di questi progetti ambientali, riconoscendo che le cave possono avere come destinazione finale il bacino, prevedendo, in ragione dell'onerosità insita nella realizzazione di queste opere idriche anche quantitativi riservati: compete quindi alle Amministrazioni, in sede di PAE e/o di Accordi attribuire le quantità riservate a chi si impegna a realizzare (in conformità ai piani dei competenti enti) dette importanti opere. E quindi evidente che solo in questi casi e solo in presenza di specifiche tecniche impartite dai medesimi enti il progetto del bacino potrà prevedere l'intercettazione (controllata e prevista) della falda.

L'art. 28A comma 2 punto c.1) della Variante al PTCP in attuazione del PTA, prescrive che *"nella formazione dei citati progetti (intendendo progetti di ripristino citati al punto precedente) dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 42C comma 2 lett. d.2) delle presenti norme"*.

L'art. 42C comma 2 lett. d.2.2) indica che *"I BBIA devono preferibilmente essere realizzati a monte delle derivazioni o sul percorso dei canali adduttori principali, in invasi di cava preesistenti o in da*

realizzare in relazione alle previsioni dei relativi piani di settore. I BBIA devono essere previsti, dove opportuno, in sinergia con gli interventi per la laminazione delle piene esistenti o programmati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti. L'individuazione dei BBIA deve avvenire in conformità al "Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale" di cui alla successiva lett. d.2.4)". Non si esclude nemmeno nel piano acque la possibilità di utilizzare o excavare o creare cave nuove per la pianificazione di BBIA. La Variante al PTCP in attuazione del PTA all'art. 2, prevede la definizione di programmi attuativi provinciali disciplinati negli artt. 42A, 42B, 42C del PTCP, tra cui anche un "Programma di realizzazione dei bacini a basso impatto ambientale", che sarà sottoposto a studio idraulico specifico e concordato con gli enti preposti alla tutela quali-quantitativa della risorsa.

L'osservazione 62/4 **NON È ACCOLTA.**

**62/5** Il trasferimento dei frantoi è previsto da diversi atti: da Accordi sottoscritti dai Comuni prima dell'Adozione del PIAE e questi trovano applicazione nei limiti ivi previsti; il PIAE adottato vuole favorire ulteriori trasferimenti per la delocalizzazione di altri impianti in aree inidonee. Ovviamente la delocalizzazione attiene ai soli impianti realizzati in assenza di condizioni/prescrizioni volte a definire tempi di permanenza.

Nel passato, stante l'assenza di una disciplina specifica, diversi impianti sono stati realizzati in base a titoli privi di termine e impegni di delocalizzazione. Tale fatto ha determinato il formarsi di aspettative nei titolari degli impianti a mantenerli in loco sine die; un atteggiamento che può non essere condiviso e che può diventare fonte di un possibile contenzioso. Ad evitare ciò, la Provincia ha assunto diverse iniziative: l'intesa con le Associazioni Industriali di Modena, API, Lega provinciale Cooperative del 1997; la nuova disciplina delle NTA che sanciscono definitivamente la temporaneità degli impianti connessi all'attività estrattiva e la doverosità della loro demolizione; le quantità di volumi riservate a opere di riqualificazione ambientale, tra queste il trasferimento dei frantoi. Tali prescrizioni devono essere contenute anche negli Accordi ed essere assistite da idonee garanzie anche di tipo economico.

Pertanto l'attribuzione delle quantità riservate potrà essere determinata dal Comune a favore di soggetti che non siano già tenuti alla delocalizzazione in ragione di Accordi come espressamente previsto dall'art. 15 NTA PIAE.

L'osservazione 62/5 **NON È ACCOLTA.**

**62/6 , 62/8 , 62/12 e 62/13** Si veda quanto controdedotto all'osservazione dai punti 10/1 a 10/10.

Le osservazioni 62/6 , 62/8 , 62/12 e 62/13 **SONO PARZIALMENTE ACCOLTE.**

**62/7** La disciplina delle tariffe è demandata alla Regione. La Regione ha previsto un onere – commisurato al valore / utilizzo delle risorse naturali non riproducibili – e lo ha fatto sulla base di scelte di opportunità non sindacabili dalla Provincia, sebbene si possa convenire sulla necessità di

riesaminare la materia. Non compete al PIAE la determinazione di detto onere, seppure se ne condivida la necessità della sua rideterminazione.

L'osservazione 62/7 **NON È PERTINENTE**.

**62/9** manca numerazione nell'originale

**62/10** Le norme del PIAE hanno definito un sistema di condizioni volte alla tutela dell'interesse pubblico in riferimento alla attuazione dei ripristini, in particolare:

- a. Le NTA hanno esplicitato il rapporto diretto tra le condizioni per il rilascio di ulteriori titoli e la insussistenza di inadempimenti che vanno ad arrecare un grave pregiudizio dell'interesse pubblico. Questi ultimi legittimano interventi che vanno dalla sospensione alla revoca dell'autorizzazione (art. 16 e ss della LR 17/1991) e pertanto precludono anche il rilascio di ulteriori titoli per l'attivazione di ulteriori scavi.
- b. Le NTA hanno indicato nelle fidejussioni con loro aggiornamento ed escussione un ulteriore rimedio all'inadempimento del privato

L'osservazione 62/10 **NON È ACCOLTA**.

**62/11** Le NTA hanno previsto idonei strumenti urbanistici e giuridici per vigilare sulla fase attuativa e in particolare sulla realizzazione della sistemazione finale. La Provincia rende disponibile alle Amministrazioni locali, che ritengano di non avere adeguate strutture, di avvalersi degli uffici provinciali ed in particolare dell'UCCI. Si veda anche quanto controdedotto in relazione ai medesimi profili nelle osservazioni 10 e 24.

L'osservazione 62/11 **NON È ACCOLTA**.

**62/14** La previsione estrattiva di Ponte Guerro non contrasta con le indicazioni del Documento preliminare del PIAE in quanto non solo si tratta di un AEC e non di un Polo, ma la previsione è finalizzata a consentire la delocalizzazione di frantoi siti in aree inidonee ed al recupero naturalistico di un'area fortemente vocata a questo recupero e sistemazione che diverrà possibile in ragione della sinergia che verrà realizzata tra pubblico e privato e che gli enti potranno realizzare avendo cura di sottoporre ogni momento della sua attuazione a monitoraggio e a prescrizioni.

L'osservazione 62/14 **NON È ACCOLTA**.

**62/15** L'art. 20 della LR 17/91 sancisce che l'attività di vigilanza (controlli) sulle attività estrattive è svolta dai Comuni, i quali possono avvalersi di personale esterno. La Provincia non può sindacare le scelte organizzative dei singoli Enti.

L'osservazione 62/15 **NON È ACCOLTA**.

**62/16** Si rinvia a quanto già controdedotto in relazione all'osservazione 62/2. I problemi posseduti dalla dinamica fluviale evidenziati nella Relazione Tecnica del PAE sono legati alle passate escavazioni in alveo ora vietate per Legge. Il Polo 8 UEC di Spilamberto non ha mai, ancorché ricompreso all'interno del perimetro, interessato l'alveo del Fiume. L'ampliamento previsto nella presente variante avviene sul fronte opposto a Fiume che a maggior ragione non verrà interessato. La previsione non contrasta con le indicazioni di PTA e PTCP, anche perché le aree scavate e risistemate ad uso naturalistico continueranno a svolgere la loro funzione di ricarica delle falde. L'osservazione 62/16 **NON E' ACCOLTA**.

**62/17** Come si è già illustrato e verificato in sede di riesamina della conformità delle previsioni sia al PTCP vigente che a quello adottato, non sussiste alcun problema sostanziale: si ripete il PIAE/ PAE è conforme ad entrambi gli strumenti. Quanto poi alla norma del PTCP adottato che fa salve le previsioni del PIAE, trattasi di norma che è presente anche nel PTCP vigente, si ritiene norma opportuna laddove un sistema complesso come quello costruito da entrambi i piani potrebbe fare emergere nel tempo elementi di non perfetta coincidenza. In ogni caso l'osservazione, essendo riferita non al PIAE, ma ad altro strumento, deve essere posta nella diversa procedura. L'osservazione 62/17 **NON È PERTINENTE**.

## OSSERVAZIONE N. 76

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Mazzucchi Armando – Rubbiani Lucia – Mazzocchi Andrea – Az. Agr. S.Lorenzo</b>
<b>Protocollo</b>	n. 111437/8.5.3 del 31.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Contestano la riduzione del perimetro nel PAEdi Castelfranco ed in particolare: a) i terreni esclusi verrebbero a costituire un reliquato intercluso difficilmente riconducibile all'attività agricola; b) è possibile prevedere un aumento della distanza di rispetto per i fabbricati residenziali mentre per i fabbricati non residenziali si ritiene sufficiente la distanza prevista dalla legge di 20 m. qualora venga confermata l'esclusione dell'area sarà necessario salvaguardare il pozzo irriguo esistente per consentire il suo utilizzo nella parte che dovesse restare agricola.

### CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è parzialmente accolta in quanto la residua proprietà nei limiti indicati nella planimetria è inclusa nelle aree destinate all'attività estrattiva, la perimetrazione dell'area scavabile è stata così individuata escludendo una fascia di tutela alle abitazioni presenti, introducendo già in sede di PAE un limite di scavo maggiore rispetto a quello previsto (in termini di distanza minima) dalla norma generale e sulla base del quantitativo di inerti assegnato. In ragione di quanto sopra, il Comune ha proposto, e la Provincia ritiene di accogliere, una ridefinizione dell'area di scavo, escludendo l'area posta a ridosso di via Arboreo, parte del mappale 341 e intere particelle 343 e 344.

L'osservazione 76 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

## OSSERVAZIONE N. 77

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Bartolacelli Franco – Bortolotti Leonilde</b>
<b>Protocollo</b>	n. 112070/8.5.3 del 03.11.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Contestano la riduzione del perimetro nel PAE di Castelfranco che coinvolge parte del terreno di loro proprietà ed in particolare l'eliminazione di tale area provocherebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) terreno intercluso</li><li>b) difficoltà di lavorazione</li><li>c) mancanza di viabilità</li></ul> <p>Chiedono di considerare che nel compromesso di vendita con l'azienda cavatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il fabbricato di residenza è stato promesso in vendita al cavatore</li><li>- il cavatore si riserva di recedere il compromesso qualora il terreno non rientri nel PAE comunale per almeno l'80%</li></ul> <p>Chiedono o di comprendere tutto il terreno nel piano o almeno l'80% comprendendo anche l'abitazione.</p>

### CONTRODEDUZIONE

Il perimetro di PIAE disegna un perimetro ampio entro il quale l'attività estrattiva deve essere esercitata, attraverso individuazione delle cave, aree di servizio, aree di tutela, fasce di mitigazione ecc. Tali aree devono essere individuate dall'Accordo di cui l'art. 24 della LR 7/2004. Il Comune di Castelfranco, al fine di rispondere a una crescente richiesta dei cittadini, ha anticipato i contenuti dell'accordo, introducendo, mediante osservazioni alcune specificazioni, che non potranno essere modificate dall'Accordo.

Così il Comune ha introdotto in fase di osservazione al PAE, avendo questo pianificato minori quantitativi di ghiaie estraibili da 5.450.000 m<sup>3</sup> a 4.500.000 m<sup>3</sup>, maggiori fasce di rispetto alle costruzioni, sottraendoli all'attività estrattiva, e conseguentemente individuato le aree di scavo, quest'ultimi secondo un criterio finalistico meritevole di accoglimento: quelle necessarie al progetto di sistemazione finale, ossia la realizzazione di opere di interesse ambientale: area rinaturalizzata, area destinata ad attività sportive a basso impatto e bacino irriguo. Quest'ultimo progetto, di rilievo provinciale e di interesse pubblico (cfr OPCM 3598/2007), è ovviamente condizionato alla sua inclusione in progetti di settore, al reperimento delle risorse necessarie e alla disponibilità (peraltro già appalesata) di un soggetto pubblico che si faccia carico dei costi di gestione.

L'osservazione 77 **NON È ACCOLTA**.

## OSSERVAZIONE N. 78

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Era 2000 Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 113308/8.5.3 del 06.11.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiedono di inserire l'area di proprietà facente parte del polo 12, già scavata a - 10 m e cartografata nel PAE di Castelfranco come area non suscettibile di approfondimento da -10 a -15, all'interno dell'approfondimento da m -10 a m -15 come descritto nelle NTA e per un quantitativo di 100.000 m <sup>3</sup> .

### CONTRODEDUZIONE

La maggiore profondità di scavo, stante l'idoneità della scelta di temperare sicurezza e risparmio del territorio, deve essere estesa a tutte le aree già scavate e in cui l'approfondimento può essere effettuato in quanto cave non ancora concluse. L'area proposta ha dette caratteristiche e pertanto merita di avere lo stesso trattamento di quelle contorni. Resta che la maggiore escavazione (con profondità massima di - 15 metri) dovrà essere oggetto dell'Accordo e in questo, come nel successivo progetto di cava, includere le misure di monitoraggio previste dalle NTA, l'attuazione di tutte le prescrizioni dettate da ARPA e con assunzione di impegni specifici e garantiti circa la sistemazione finale.

L'osservazione 78 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**OSSERVAZIONE N. 86**

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Frantoio Fondovalle, Frantoio Vezzali, Consorzio Cave Bologna, Granulati Donnini</b>
<b>Protocollo</b>	n. 127345/8.5.3 del 15.12.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiedono modifica perimetro Polo California

**CONTRODEDUZIONE**

La richiesta assume a riferimento un perimetro non corrispondente al PIAE / PAE adottato, e le risposte sono in parte già contenute nell'osservazione 45 presentata dal Comune di Castelfranco Emilia, a cui quindi si rinvia.

L'osservazione 86 **NON È ACCOLTA.**



## OSSERVAZIONE N. 87

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Era 2000 Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 131374/8.5.3 del 30.12.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Chiedono di inserire l'area di proprietà a sud di Via Salvetto facente parte del polo 12, già scavata a – 10 m e cartografata nel PAE di Castelfranco come area non suscettibile di approfondimento da –10 a – 15, all'interno dell'approfondimento da m –10 a m –15 come descritto nelle NTA e per un quantitativo di 110.000 m <sup>3</sup> .

## CONTRODEDUZIONE

L'osservazioni non era necessaria in ragione di quanto già controdedotto nell'osservazione n. 78.

L'osservazione 87 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

## ALLEGATO 2

### COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PIAE CON VALENZA DI PAE

Sono state presentate n. 21 osservazioni specifiche

1) L'osservazione n. 3 NON È ACCOLTA.

2) L'osservazione n. 6 NON È ACCOLTA.

3) L'osservazione n. 7 NON È ACCOLTA.

4) L'osservazione n. 8 è accolta con le seguenti modifiche:

La provincia propone di inserire apposita prescrizione nella NTA PIAE art. 28, comma 4 , si aggiunge la lettera:

*“i progetti di coltivazione devono contenere (...) m) lo studio di congruità del progetto col sistema idrico superficiale esistente per acquisire, ove dovuto, l'atto di assenso comunque denominato della relativa Autorità di Bacino”*

In relazione al Polo 12 (California) deve essere riportata nelle schede monografiche la seguente prescrizione:

*“Il progetto di coltivazione deve contenere lo Studio di congruità del sistema idrico superficiale col Piano stralcio Assetto idrogeologico del Torrente Samoggia”*

5) L'osservazione 20 è accolta solo in relazione al punto 20/2

La Provincia introduce nelle NTA del PIAE e del PAE un rinvio al D. Lgs 117/2008 in relazione ai diversi profili interessati dalla nuova disciplina (fase attuativa; piano di sicurezza; materiali per ritombamento ecc) Si veda osservazione n. 21, 22

6 e 7) le osservazioni 24 e 25 sono PARZIALMENTE accolte con riferimento ai punti 24/2.2 – 24.2.3 – 24/6 - 25/2.2 – 25.2.3

La Provincia propone di modificare l'art. 4, comma 4 delle NTA PAE, come segue:

*“4. Il PAE , attraverso lo strumento dell' Accordo e delle successive Convenzioni, individua (...) ”*

8) L'osservazione n. 26 NON È ACCOLTA.

9) L'osservazione 27 è accolta in relazione ai punti 27/2 e 27/5. La provincia propone le seguenti modifiche:

- di aggiungere all'art. 28, 3 comma, lett. a) ed f):

*a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali (aria, sistema idrico, rumore, paesaggio, beni tutelati ecc) delle aree soggette ad attività estrattiva;*

*(...)*

*f) le misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente (aria, sistema idrico, rumore, paesaggio, beni tutelati ecc), anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;*

- di aggiungere all'art. 28, comma 4 la lettera n) che dispone:

*n) perizia tecnica che attesti la non interferenza dell'attività con la stabilità dei fabbricati prossimi all'area d'intervento.*

10) L'osservazione n. 28 È PARZIALMENTE ACCOLTA al punto 28/1;

11) L'osservazione n. 30 È PARZIALMENTE ACCOLTA;

12) L'osservazione n. 31 NON È ACCOLTA;

13) L'osservazione n. 36 NON È ACCOLTA;

14) L'osservazione n. 40 NON È ACCOLTA;

15) L'osservazione n. 45 È ACCOLTA in relazione ai seguenti punti:

- 45/1 La Provincia, accogliendo la richiesta del Comune, prende atto della scelta di non pianificare l'intero quantitativo assegnato; infatti, ritenendo che tale riduzione non incida sostanzialmente sulla risposta al fabbisogno e avendo introdotto il meccanismo della rassegnazione, di cui si dirà nel proseguo, sussistono le condizioni per procedere alla riduzione di 1.000.000 m<sup>3</sup> il volume del materiale estraibile dal Polo 12 dalle previsioni del PAE. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 5, comma 5 lett. c), come modificato in ragione delle controdeduzioni e riserve regionali, il volume sottratto al PAE di Castelfranco è nella disponibilità della Provincia di Modena che potrà disporre in sede di revisione (5° anno) o verifica generale (10° anno), mediante variante al PIAE.

La scheda del PAE viene modificata (allegato: relazione pag. 17 e 20) e la scheda inserita in calce all'art. 17 PAE (allegato) inserendo la seguente clausola: *“Potenzialità non utilizzata dal PAE 2008 e che non è più pertanto nella disponibilità del Comune di Castelfranco ma diverrà oggetto di ulteriore determinazione da parte della Provincia in sede di revisione al 5° anno o verifica generale del PIAE (art. 5 PIAE).”*.

Si accoglie inoltre la proposta degli stralci in cui è stata suddivisa la potenzialità estrattiva; inoltre è coerente con le norme del PIAE, essendone l'esplicitazione, prevedere che al 5° anno il Comune proceda anch'esso all'analisi dei dati relativi ai primi anni di attuazione del PIAE e, di concerto con l'analoga attività della Provincia, verificare tempi e modalità di attuazione del 3° stralcio. Tale terzo stralcio è quindi condizionato alla verifica del permanere del fabbisogno di materiali a livello provinciale in sede di revisione al 5° anno e ad un Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000 tra Provincia e Comune con cui “coordinare l'attuazione del PIAE per la parte relativa al territorio di Castelfranco Emilia”.

Pertanto alla scheda monografica del PIAE e all'art. 17 delle NTA del PAE si aggiunge la tabella delle fasi attuative, specificando con apposita prescrizione quanto segue:

*“La terza fase, di 950.000 m<sup>3</sup>, può essere oggetto di Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004 con i privati solo successivamente alla revisione al 5° anno da parte della Provincia, da cui venga*

verificato e confermato il fabbisogno stimato dal PIAE 2008 e previo Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000 tra Comune e Provincia per definire e coordinare l'attuazione del PIAE'

45/2 la Provincia propone di aggiungere le lettere l), e m), all'art. art. 28 comma 3

“l) condizione soggettiva per la sottoscrizione delle Convenzioni e il rilascio delle relative autorizzazioni è che il richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, o precedenti Convenzioni e autorizzazioni, pertanto sino a che permanga l'inadempimento non può essere sottoscritto alcun atto o rilasciate autorizzazioni. L'inadempimento cessa con la realizzazione delle opere previste o indicate dal Comune nell'atto di accertamento dell'inadempimento;

m) Accordi, Convenzioni e le relative autorizzazioni devono essere sospese e dichiarate decadute nei casi di accertamento di inadempimento agli impegni assunti in base ai medesimi Accordi, Convenzioni o alle prescrizioni delle autorizzazioni (art. 16 e 17 della LR 17/1991) . Analogamente devono essere revocate Accordi, Convenzioni e le relative autorizzazioni qualora l'inadempimento attenga al progetto di sistemazione finale e in tutte le altre cause che possano comportare un interesse pericolo all'interesse pubblico o per fatti che abbiano creato condizioni di pericolo all'incolumità e alla salute pubblica (art. 18 della LR 17/1991)”;

45/3 La provincia propone di modificare LA lettera d) punto 2B del comma 2 dell'art. 46 :

“Quanto agli edifici privati non disabitati la distanza di 20 metri si applica solo in presenza d consenso da parte dei privati medesimi, in ogni altra ipotesi la distanza da rispettare è di 40 metri”

45/4 La Provincia propone di inserire in calce all'art. 17 un comma in cui sono descritte le principali opere di mitigazione che dovranno essere dettagliate e regolate dall' Accordo;

45/5 La Provincia elimina ogni riferimento al frantoio sia nelle schede di PIAE che di PAE: pag. 20 relazione illustrativa PAE; L'art. 15 e 16 del PAE sono modificati e i commi esistenti sono cancellati e sostituiti dal seguente unico comma

“Nel PAE di Castelfranco Emilia non sono previsti impianti connessi all'attività estrattiva”

16) L'osservazione 62 NON È ACCOLTA;

17) L'osservazione 76 È PARZIALMENTE ACCOLTA e la Provincia propone la modifica della relativa cartografia del PAE, nei limiti del 5% e pertanto non necessita di modifica alla relativa cartografia del PIAE;

18) L'osservazione 77 NON È ACCOLTA;

19) L'osservazione 78 è PARZIALMENTE ACCOLTA e la Provincia invita il Comune, in sede di Accordo, a definire la ripartizione delle quantità assegnate in concorso a tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni, al fine di ridurre il consumo del territorio;

20) L'osservazione 86 NON È ACCOLTA.

21) L'osservazione 87 È PARZIALMENTE ACCOLTA: vedi sopra al punto 19.

Si propone di modificare i contenuti del PIAE / PAE, con le modifiche derivanti da:

- accoglimento totale o parziale delle riserve della Regione Emilia Romagna (vedi relativo documento);
- accoglimento totale o parziale di osservazioni pervenute di carattere generale (vedi relativo documento)
- accoglimento parziale o totale delle osservazioni specifiche sopra riportate;
- parere ARPA che testualmente di seguito si riporta:

**PAE Comune di Castelfranco Emilia.**

Polo 12 "California"

AEC "Cava Pattarozzi"

**Norme tecniche di Attuazione**

**Art. 14 Piano di monitoraggio ambientale (P)**

Al comma 6 di questo articolo, si individuano gli enti a cui devono essere inviati i dati di monitoraggio: si richiede di integrare la norma inserendo Arpa oltre a Comune e Provincia in accordo a quanto prescritto dalle Norme del PIAE (Art. 13 comma 9).

Si richiede inoltre di integrare il presente articolo con le seguenti prescrizioni, in adeguamento alle NTA del PIAE. Tali disposizioni risultano di importanza rilevante al fine di garantire un monitoraggio adeguato sulle matrici ambientali impattate dalle attività estrattive:

- *Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.*
- *Il monitoraggio quali-quantitativo della falda acquifera deve essere predisposto in accordo con le Autorità competenti al fine di tutelare le falde prestando maggior attenzione alle aree in cui sono presenti campi acquiferi posti a valle rispetto il flusso della falda.*

ACCOLTA

**Art. 21 Profondità di massima escavazione e monitoraggio falde (P)**

Al fine di escludere qualsiasi controversia relativamente alla profondità massima di escavazione, si richiede di inserire nel quadro normativo del PAE di Castelfranco Emilia, la prescrizione prevista nell'analogo articolo del PIAE:

- *"nei Poli e negli AEC, la profondità massima non potrà essere superiore a quella indicata nelle "Schede Monografiche" dei singoli poli e AEC estrattivi. Nelle schede sono indicate inoltre le prescrizioni da osservare ai fini della tutela delle acque sotterranee".*

Inoltre vista la variabilità dei ripristini individuati dal presente PAE per il Polo 12, si ritiene di dover integrare le NTA del PAE stesso con la prescrizione:

- *qualora la destinazione finale del sito preveda la realizzazione di bacini ad usi plurimi a basso impatto ambientale, la profondità massima di scavo potrà essere stabilita anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti punti a) e b) in sede di redazione del progetto del bacino, tenuto conto delle condizioni idrogeologiche dell'area interessata.*

ACCOLTA

**Art. 42 Pendenza delle scarpate (D)**

Nel presente articolo potrebbero essere indicate solamente le linee guida riferite alla tipologia di cava effettivamente presente sul territorio comunale (cave di ghiaia e sabbia).

Inoltre come prevede l'analogo articolo del PIAE, si richiede di inserire la prescrizione:

*“La stabilità della parete in scavo, nelle fasi di coltivazione, deve essere attestata attraverso opportune verifiche da eseguirsi da parte di tecnici abilitati, a corredo del progetto di coltivazione”.*

ACCOLTA

#### **Art. 43 Altezza del fronte di scavo (D)**

Analogamente al precedente articolo al fine di semplificare la norma in oggetto, potrebbero essere indicate solamente le linee guida riferite alla tipologia di cava effettivamente presente sul territorio comunale.

ACCOLTA

*Allegato 1- Prescrizioni Arpa Comune di Castelfranco Emilia*

#### **Acque sotterranee**

Al fine di ottimizzare il quadro conoscitivo relativo all'acquifero sotterraneo, evitando la perforazione di piezometri in più rispetto a quelli necessari al monitoraggio delle acque di falda, si richiede di fare proprio il suggerimento delle prescrizioni del PIAE riportato nelle “NTA volume 2 - Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrate”:

*“La rete di monitoraggio è opportuno che sia gestita congiuntamente (monitoraggi, risultati, ecc.) a quella prevista per il vicino Polo 9”.*

ACCOLTA

#### **Rumore/Polveri**

Al fine di non creare problematiche relative alla viabilità esterna al polo si richiede di inserire la prescrizione già individuata dalla Variante di PIAE:

*- “Al momento della stesura dell'Accordo con i Privati, dovrà essere prevista l'adeguamento della viabilità di percorrenza all'intorno del Polo, in particolare in prossimità dell'abitato di Casale California e dell'incrocio tra via Muzza Corona e via Salvetto”.*

ACCOLTA

Nessun rilievo è stato formulato dalla Commissione Tecnica infraregionale per le attività estrattive come emerge dal verbale, assunta l'istruttoria tecnica ivi allegata, che in uno è parte integrante della presente relazione di controdeduzione alle osservazioni per la definizione della Proposta di PIAE con valenza di PAE.

#### **Conclusioni**

Sono modificati i seguenti documenti:

- NTA PIAE: artt. 13 e 28;
- NTA PAE: artt. 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 28, 42, 43, e 46;
- Allegato 1 Acque sotterranee ; Rumore/Polveri
- Relazione illustrativa PAE: pagg. 17 e 20
- cartografia di piano PAE tavole B, C, D, E, F e G